

XIX legislatura

**A.S. 345:**

**"Conversione in legge del decreto-legge  
18 novembre 2022, n. 176, recante  
misure urgenti di sostegno nel settore  
energetico e di finanza pubblica"**

Novembre 2022

n. 8



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 345: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"». NL8, novembre 2022, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

<b>Capo I Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 ( <i>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti</i> ).....	10
Articolo 3 ( <i>Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette</i> ).....	17
Articolo 4 ( <i>Misure per l'incremento della produzione di gas naturale</i> ) .....	25
Articolo 5 ( <i>Proroghe di termini nel settore del gas naturale</i> ) .....	28
Articolo 6 ( <i>Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale</i> ).....	30
Articolo 7 ( <i>Disposizione in materia di autotrasporto</i> ).....	33
<b>Capo II Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure.....</b>	<b>34</b>
Articolo 8 ( <i>Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento</i> ).....	34
Articolo 9 ( <i>Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico</i> ) .....	35
Articolo 10 ( <i>Norme in materia di procedure di affidamento di lavori</i> ) .....	41
Articolo 11 ( <i>Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC</i> ).....	43
<b>Capo III Disposizioni finanziarie e finali.....</b>	<b>45</b>
Articolo 12 ( <i>Esenzioni in materia di imposte</i> ) .....	45
Articolo 13 ( <i>Disposizioni in materia di sport</i> ) .....	46
Articolo 14 ( <i>Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente</i> ).....	47
Articolo 15 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	52



**CAPO I**  
**MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E**  
**CARBURANTI**

**Articolo 1**  
***(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)***

L'articolo estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022<sup>1</sup>.

Il comma 1 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2022, a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Per effetto delle norme in esame, l'ammontare dell'agevolazione è pari al 40 per cento delle spese sostenute per l'energia elettrica acquistata nel mese di dicembre 2022.

Il comma 2 riconosce il contributo in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore (di cui al primo periodo del comma 1) e dalle stesse autoconsumata nel mese di dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

Il comma 3 dispone in ordine all'utilizzo dei crediti di imposta in commento disposti per il mese di dicembre 2022, nonché dei crediti di imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinata dal decreto-legge n. 144 del 2022) e, infine, anche dei crediti concessi per il terzo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 115 del 2022. Il termine per l'utilizzo di tutte le richiamate agevolazioni è dunque unificato e fissato al 30 giugno 2023. Per i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e per quelli concessi per la spesa energetica sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022, tale termine viene posticipato dal 31 marzo 2023 alla predetta data del 30 giugno 2023.

---

<sup>1</sup> Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

**La RT** ribadisce che la disposizione estende al mese di dicembre 2022 le misure previste dai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In particolare, con i commi 1 e 2, evidenzia che si riconoscono, anche per il predetto mese, i seguenti crediti di imposta:

- al punto 1) credito d'imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, nonché della spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel predetto mese;
- al punto 2) credito d'imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, nella misura 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- al punto 3) credito di imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica; tale credito di imposta è pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- al punto 4) credito di imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La RT rileva che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 1), in coerenza con la RT annessa alla norma originaria, sono utilizzati i consumi energetici delle imprese energivore, pari a circa 5.521,5 milioni di MWh, previsti per il mese di dicembre 2022 (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel mese di dicembre 2022, pari a 1,877 miliardi di euro (1,877 miliardi di euro=5.521,5 milioni di MWh\*340 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 750,9 milioni di euro.

Inoltre, segnala che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 2), in coerenza alla RT alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un mese, pari a 1,575 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad

imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022, pari a 2,165 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 130 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 865,9 milioni di euro.

Sottolinea che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 3), sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel mese di dicembre 2022 di circa 3,335 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese in esame pari a circa 9,81 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il mese di dicembre 2022, pari a 340 euro/MWh (3,335 miliardi di euro=9,81 milioni di MWh\*340 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 30 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa pari a 3,335 miliardi di euro, si stimano, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi pari a 1.000,6 milioni di euro.

Inoltre, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 4), la RT associa la stima alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, che già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, stimando che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel mese di dicembre 2022 pari al 10 per cento del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto mese pari a 0,776 miliardi di mc.

Pertanto, conclude stimando una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel mese di dicembre 2022, pari a 1,067 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al mese di dicembre 2022 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 130 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 426,6 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti ed in conto capitale:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Contributo straordinario a favore delle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per la comp. acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dic. 2022 ( <u>punto 1</u> ) (c. 1)	s c	672,6	78,3			672,6	78,3			750,9			
Contributo straordinario, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acq. del gas consumato nel mese di dicembre 2022 ( <u>punto2</u> ) (c. 1)	s k	775,6	90,3			775,6	90,3			865,9			
Contributo straordinario, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5kW, diverse dalle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 ( <u>punto3</u> ) (c. 1)	s c	896,2	104,4			896,2	104,4			1.000,6			
Contributo straordinario, in favore delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas nat. consumi nel mese di dic. 2022 ( <u>punto 4</u> ) (c. 1)	s k	382,1	44,5			382,1	44,5			426,6			

**Al riguardo** per i profili di quantificazione, quanto al credito d'imposta richiamato al punto 1) dalla RT specificamente destinato alle imprese energivore, riprendendo il contenuto di considerazioni già formulate di recente sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022<sup>2</sup>, andrebbero innanzitutto fornite delucidazioni in merito alle ipotesi assunte in relazione ai prezzi dell'energia elettrica (340 €/MWh) che nella RT in esame si discostano sensibilmente dal prezzo considerato in relazione alle analoghe misure contenute nel sopra citato decreto-legge<sup>3</sup>, in aggiunta a più puntuali indicazioni in merito alle fonti documentali ARERA, da cui sono state tratte le stime

<sup>2</sup> Cfr. Servizio del bilancio del Senato, Nota di lettura n. 1, pagina 2, e XVIII legislatura, Servizio del bilancio del Senato, Nota di lettura n. 329, pagine 17-20.

<sup>3</sup> Rilevati in invece dalle piattaforme del GME per un prezzo pari a 490 €/MWh.

elaborate per i consumi di dicembre (5.521,5 MWh), segnalando le variazioni mensili registrate rispetto a quelle impiegate nei precedenti provvedimenti<sup>4</sup>.

Nel contempo, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in merito al monitoraggio dei crediti di imposta riconosciuti dai precedenti decreti-legge per la spesa energetica sostenuta dalle imprese nel corso del 2022.

Va poi evidenziato che, ai sensi del comma 2, per il riconoscimento del beneficio in relazione al mese di dicembre 2022, è stabilito che debba essere riconosciuto il credito d'imposta nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta dalle imprese a forte consumo di energia, anche in relazione alla spesa eventualmente sostenuta per l'energia elettrica direttamente "prodotta e autoconsumata", con riferimento al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Sul punto, dal momento che la RT non fornisce specifiche indicazioni in merito ai consumi di tale tipo, andrebbe chiarito se e in quale misura tale disposizione possa riflettersi in un ampliamento della platea dei beneficiari e dunque nella sottostima dell'onere di spesa relativo al riconoscimento del beneficio che la relazione calibra sui consumi previsti per le imprese "energivore" per il mese di dicembre, non specificando se il dato comprenda anche quella prodotta in regime "autonomo".

Per quanto riguarda poi la registrazione degli effetti d'impatto sui saldi della misura, si rileva che i contributi, presentando una struttura analoga, sono qualificati come spesa in conto corrente, coerentemente con quanto indicato nelle RT riferite agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese per analoghe finalità adottati nel corrente anno. Inoltre, per quanto riguarda il profilo temporale, posto che gli effetti si confermano interamente ascritti al 2022 in termini di indebitamento netto, mentre, in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare, una parte è ascritta al 2023, andrebbe confermato che ciò trova fondamento nella previsione di effetti di cassa – rilevanti in termini di competenza finanziaria e non di competenza economica – suscettibili di prodursi nel 2023 a causa dello slittamento a tale esercizio di una parte delle erogazioni.

Sul credito d'imposta di cui al punto 2, destinato ad imprese a forte consumo di gas naturale, richiamando in parte le considerazioni già formulate<sup>5</sup>, si segnala che la RT in esame ha utilizzato i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi riferito al 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un mese, pari a 1,575 miliardi di Smc, per cui ipotizza

---

<sup>4</sup> Sul punto, si rammenta inoltre che, in una nota trasmessa nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 115/2022, che recava una misura analoga a quella ora disposta, il Governo aveva evidenziato come la quantificazione degli oneri fosse stata elaborata presumendo che tutte le imprese interessate accedessero all'agevolazione e che in sede di monitoraggio relativo ai crediti di imposta riconosciuti a compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese nel primo semestre 2022 non erano stati rilevati scostamenti, nonostante i prezzi di gas ed energia elettrica fossero risultati più alti di quanto preventivato in sede di stima degli oneri.

<sup>5</sup> Cfr. Nota di lettura n. 1, doc. cit., pagine 4-5.

prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale.

La RT stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativamente al mese di dicembre 2022, pari a 2,165 miliardi di euro, moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 130 €/MWh, per cui si conferma la richiesta di rassicurazioni circa il carattere prudenziale di tale prezzo, il cui valore si mostra sensibilmente in calo rispetto a quello assunto dalla RT annessa all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144/2022<sup>6</sup>. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, la RT stima che la disposizione normativa determina, per l'anno 2022, ulteriori effetti finanziari negativi di gettito pari a 865,9 milioni di euro<sup>7</sup>.

Sul punto, richiamando l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, andrebbero richiesti più puntuali elementi di riscontro in merito al carattere prudenziale dei prezzi medi indicati e dei consumi ipotizzati dalla RT, circa i documenti ARERA sulla cui base tali dati sono stati desunti, al fine di consentirne il riscontro in sede di esame parlamentare e verificarne il carattere prudenziale rispetto al più recente dato disponibile.

Inoltre, per quanto riguarda il profilo temporale degli effetti d'impatto sui saldi della misura, si rileva che tali effetti sono ascritti interamente al 2022 in termini di indebitamento netto, mentre in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare una parte è ascritta al 2023: ciò presumibilmente trova fondamento nella previsione di effetti di cassa – rilevanti in termini di competenza finanziaria e non di competenza economica – suscettibili di prodursi nel 2023 a causa dello slittamento a tale esercizio di una parte delle erogazioni.

Circa la classificazione della maggior onere previsto come componente di spesa in conto capitale, risultando tale modalità di registrazione conforme all'imputazione ascritta in relazione all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 144/2022, non ci sono osservazioni.

Quanto credito d'imposta di cui al punto 3), destinato ad imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5kW, riprendendo considerazioni già formulata in relazione all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 144/2022<sup>8</sup>, pur

---

<sup>6</sup> Nel decreto-legge n. 144/2022 era indicato pari a 200 €/MWh.

<sup>7</sup> In relazione all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144/2022, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stimava che la disposizione normativa determinasse, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.386,39 milioni di euro per l'anno 2022 e 277,94 milioni di euro per l'anno 2023. Le RT associate alle disposizioni precedenti riferivano al II e III trimestre gli stessi consumi, ricavandoli dalla Relazione annuale ARERA - Stato dei servizi 2020. Sul punto, si osserva che il dato sui consumi del gas naturale nell'anno 2020 nel settore industriale ha risentito di fattori contingenti specifici (l'impatto della pandemia e l'inverno mite). In proposito, veniva rilevato il rischio che l'entità dei consumi per l'anno 2022 avrebbe potuto rivelarsi sottostimato. Cfr. Nota di Lettura n. 1, doc. cit., pagina 4.

<sup>8</sup> Cfr. Nota di lettura n. 1, doc. cit., pagine 5 e 6.

considerando gli elementi di stima forniti dalla RT, andrebbero forniti elementi di riscontro idonei a comprovare la congruità dei parametri ivi considerati ai fini del calcolo della maggiore spesa da sostenersi per il riconoscimento alle imprese ivi indicate di un credito d'imposta pari al 30 per cento della maggiore spesa rispetto al 2019, per il mese di dicembre 2022.

In particolare, andrebbero fornite anzitutto indicazioni riguardo alla platea dei potenziali beneficiari della misura, oltre che in merito ai parametri assunti per il calcolo dei consumi energetici, rispetto agli analoghi parametri desumibili dai dati riportati dalla RT annessa al decreto-legge n. 144/2022 e in relazione ai prezzi medi applicati a tal fine per MWh<sup>9</sup>.

Inoltre, posto che la misura è riconosciuta a condizione che la spesa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, andrebbero forniti anche elementi di riscontro in merito alla ipotizzabile platea delle imprese che si trovino in tali condizioni e all'ammontare della spesa complessivamente agevolata.

Infine, per quanto riguarda il profilo temporale degli effetti d'impatto attesi dalla misura sui saldi di finanza pubblica, si rileva che tali effetti sono ascritti interamente al 2022 in termini di indebitamento netto, mentre in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare una parte è ascritta al 2023: ciò presumibilmente trova fondamento nella previsione di effetti di cassa – rilevanti in termini di competenza finanziaria e non di competenza economica – suscettibili di prodursi nel 2023 a causa dello slittamento a tale esercizio di una parte delle erogazioni.

Infine, venendo al credito d'imposta di cui al punto 4), destinato ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, dal momento che i valori a tal fine considerati dalla RT sono desunti dalla relazione ARERA per il 2021 (come per l'analoga misura prevista dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 17/2022), non vi sono particolari osservazioni da formulare.

Ad ogni modo, in relazione agli oneri per i consumi di gas naturale, andrebbero forniti elementi documentativi a conferma della congruità dei prezzi medi considerati per il mese di dicembre (indicati pari a 130 €/MWh, a fronte dei 200 euro MWh considerati nella stima degli oneri della misura analoga contenuta all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 144/2022).

Quanto al profilo temporale degli effetti d'impatto attesi dalla misura sui saldi di finanza pubblica, si rileva che tali effetti sono ascritti interamente al 2022 in termini di indebitamento netto, mentre in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare una parte è ascritta al 2023: ciò presumibilmente trova fondamento nella previsione di effetti di cassa – rilevanti in termini di competenza finanziaria e non di competenza economica – suscettibili di prodursi nel 2023 a causa dello slittamento a tale esercizio di una parte delle erogazioni.

---

<sup>9</sup> La RT annessa al decreto-legge n. 144/2022 ha infatti considerato consumi mensili pari a 10,4 milioni di MWh e un prezzo medio unitario di 490 euro a MWh.

In merito alla classificazione della maggior onere previsto come componente di spesa in conto capitale, risultando tale modalità di registrazione conforme alla imputazione ascritta in relazione all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 144/2022, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni ivi previste, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 uniforma il regime di cedibilità delle agevolazioni disposte dagli ultimi provvedimenti "aiuti". Si chiarisce che i crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari ovvero imprese di assicurazione. Resta ferma l'applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020. I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli. Inoltre il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023 (in luogo del previgente 31 marzo 2023). Le norme richiamano, sostanzialmente, il regime di cedibilità dei crediti di imposta già previsto dai precedenti decreti-legge (articoli 9 e 3, comma 3, del decreto-legge n. 21 del 2022 e articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022).

**La RT** evidenzia che il comma in esame reca disposizioni in materia di cessione dei crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché di quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, relativi al terzo trimestre 2022, allineando al termine del 30 giugno 2023 il termine finale per il loro utilizzo in compensazione, già previsto al 31 marzo 2023 per le agevolazioni vigenti fino al mese di novembre 2022.

Conclude riferendo che tenuto conto degli effetti già stimati, in termini di maggiori effetti sul fabbisogno e saldo netto da finanziare sull'esercizio 2023 in occasione del decreto-legge n. 144/2022, in quanto derivanti dall'eventuale slittamento della fruizione dei crediti spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge n. 144/2022 e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 115/2022, si ritiene prudentiale la stima degli effetti finanziari di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame come riassunti nella seguente tabella, che tiene conto dei medesimi effetti di parziale slittamento all'anno successivo dell'onere atteso, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno.

(milioni di euro)

	Anno 2022	Anno 2023
Punto 1)	-672,566	-78,334
Punto 2)	-775,57	-90,33
Punto 3)	-896,22	-104,38
Punto 4)	-382,098	-44,502
<b>TOTALE</b>	<b>-2.726,454</b>	<b>-317,546</b>

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 con una disposizione di chiusura, chiarisce che in relazione ai crediti di imposta applicabili per il mese di dicembre 2022 (di cui ai commi 1 e 2) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Il comma 6 prevede che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta di cui ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

**La RT** ribadisce sul comma 5 che, ai fini della fruizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, la norma dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per quanto compatibili.

Sul comma 6, evidenzia che ivi si prevedono adempimenti specifici a carico dei beneficiari delle misure agevolative relativamente ai crediti maturati nel mese di dicembre 2022 e non ancora fruiti.

Assicura che da entrambe le disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame in 2.726,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 15.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 2**

### ***(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)***

Il presente articolo è stato ampiamente modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 179 del 2022, entrato in vigore il 24 novembre scorso. Nella presente descrizione si terrà conto del testo vigente, che incorpora quindi le modifiche apportate dal secondo decreto-legge, riportando comunque il contenuto del testo previgente (per il periodo 19-23 novembre), limitatamente alle parti di rilievo per quanto di competenza, in quanto necessario per procedere alla verifica delle quantificazioni recate dalle RT.

Il comma 1, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, dispone (prorogando norme già vigenti) che, a decorrere dal 19 novembre e fino al 31 dicembre:

- a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle accise (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, sono rideterminate nelle seguenti misure:
  - 1) benzina: 478,40 euro per mille litri dal 19 al 30 novembre 2022 e 578,40 euro per il mese di dicembre 2022 (nel testo previgente l'importo di 478,40 euro riguardava anche il mese di dicembre);
  - 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri dal 19 al 30 novembre 2022 e 467,40 euro per il mese di dicembre (nel testo previgente l'importo di 367,40 euro riguardava anche il mese di dicembre);
  - 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi dal 19 al 30 novembre 2022 e 216,67 euro per il mese di dicembre 2022 (nel testo previgente l'importo di 182,61 euro riguardava anche il mese di dicembre);
  - 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è pari al 5 per cento.

Il comma 2, in dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, esclude l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) usato come carburante, per il periodo dal 19 al 30 novembre 2022 (nel testo previgente tale disapplicazione riguardava anche il mese di dicembre).

Il comma 3 dispone che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. Tali esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.

Il comma 4 stabilisce le sanzioni per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3.

Il comma 5, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa e dalla diminuzione dell'aliquota IVA prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 21 del 2022, che prevedono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel loro monitoraggio.

Il comma 6 rinvia all'articolo 15 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l'anno 2024.

Si premette che **la RT** dell'articolo 1 del decreto-legge n. 179 del 2022, che modifica sostanzialmente il presente articolo, non reca un'analisi relativa agli effetti

finanziari correlati alla versione vigente, ovvero modificata, dell'articolo ora in esame, recando semplicemente la quantificazione degli effetti ascrivibili direttamente ed esclusivamente all'articolo 1 del decreto-legge n. 179. Tale impostazione, che corrisponde al mantenimento nella clausola di copertura (formale) di cui al comma 6 dell'indicazione degli oneri come stimati nella versione originaria dell'articolo 2 ora in esame, non consente di integrare le due RT, che verranno pertanto illustrate e commentate in questa sede separatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

**La RT** afferma che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del TUA. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4 per cento, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Viene quindi riportata, di seguito, la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-1.159,81	0,00	0,00	0,00
IVA	-172,22	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	115,46	-49,48	0,00
IRAP	0,00	27,90	-12,82	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	134,60	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-1.332,03</b>	<b>277,96</b>	<b>-62,30</b>	<b>0,00</b>

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1, lettera b), viene rappresentato che gli effetti di gettito dell'IVA derivanti dalla variazione dell'aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella

tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di settembre 2022, che risulta pari a 3,151 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 3 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 43 giorni, pari a 127.002.676 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 43 giorni. Tale consumo è pari a 85.218.796 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 68.175.037 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti derivanti dalla proroga della riduzione delle aliquote IVA è pari a 204,53 milioni di euro e gli effetti derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 43 giorni, risultano pari, per l'anno 2022, a 34,77 milioni di euro.

La RT, dopo averli illustrati, afferma che dai commi 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche in relazione al comma 5, che prevede attività di controllo a carico del Garante per la sorveglianza dei prezzi praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici, ai fini del loro monitoraggio, nonché di collaborazione da parte dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge n. 244 del 2007 e di supporto operativo da parte della Guardia di finanza, la RT esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT nulla aggiunge in relazione al comma 6.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell'accisa minima stabilita in sede europea, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in esame e dai decreti ministeriali intervenuti nel frattempo:

<b>Prodotto</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Accisa Minima UE</b>	<b>Accisa nazionale al 21 marzo 2022</b>	<b>Accisa nazionale dal 22 marzo al 18 novembre 2022</b>
Benzina con piombo	Euro/1000 l	421	728,40	<b>478,40</b>
Benzina	Euro/1000 l	359	728,40	<b>478,40</b>
Gasolio	Euro/1000 l	330	617,40	<b>367,40</b>
GPL	Euro/1000 kg	125	267,77	<b>182,61</b>

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1 lette ra a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-accisa	e t	-1.159,8				-1.159,8					-1.159,8			
1 lette ra a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-IVA	e t	-172,2				-172,2					-172,2			
1 lette ra a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-IIDD	e t		115,5	-49,5			115,5	-49,5				115,5	-49,5	
1 lette ra a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-IRAP	e t						27,9	-12,8				27,9	-12,8	
1 lette ra a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-IRAP	s c		-27,9	12,8										
1 lette ra a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-Credito di imposta autotrasportatori	s c		-134,6					-134,6					-134,6	
1 lette ra b)	Applicazione di un'aliquota IVA del 5%, invece del 22%, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione	e t	-34,8				-34,8					-34,8			

**Al riguardo**, si evidenzia preliminarmente che la quantificazione appare coerente con le stime effettuate in relazione a precedenti interventi normativi di analogo tenore. Tuttavia, al fine di consentire un riscontro più puntuale, sarebbe auspicabile, come nelle precedenti, analoghe occasioni, l'acquisizione di ulteriori elementi informativi.

In particolare, in merito alla stima del minor gettito per accise – e del conseguente minor gettito IVA – la RT non fornisce tutti i dati utilizzati per la quantificazione, limitandosi a fornire l'ammontare degli effetti finanziari stimati e ad illustrare alcuni elementi del metodo di calcolo e ad indicare alcune delle fonti utilizzate. Si chiede comunque conferma se anche in tal caso per le stime siano stati utilizzati i dati (come asserito dal Governo in relazione al decreto-legge cd. "Aiuti-ter" nella documentazione consegnata durante l'esame parlamentare lo scorso novembre) sui consumi dei prodotti in questione relativamente allo stesso periodo dell'anno 2021, in quanto i predetti consumi hanno carattere di stagionalità. Il *dataset* di riferimento sarebbe pertanto quello delle "Analisi e statistiche energetiche e minerarie" del MITE. I dati di consumi del gasolio per autotrazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 sarebbero stati invece estrapolati dalle banche dati a disposizione della SOGEI (circa 6 miliardi di litri di gasolio). Dai dati di consumo mensili riferibili al 2021 emerge un incremento degli stessi nel mese di dicembre (sul quale insiste gran parte dell'attuale proroga) rispetto a novembre (relativo alla precedente proroga), il che sembra giustificare il maggiore impatto finanziario - al netto del maggior numero di giorni di applicazione delle aliquote ridotte - riscontrabile nella presente quantificazione (sia in termini di accisa che, conseguentemente, di IVA, imposte dirette ed IRAP). Le quantificazioni in esame sembrano pertanto coerenti con i dati ricavabili da dette indicazioni, ma la veridicità di tale ricostruzione andrebbe confermata.

Si evidenzia inoltre che il comma 2 prevede dal 19 novembre al 31 dicembre la disapplicazione di specifiche aliquote agevolate, in quanto superiori a quelle provvisoriamente disposte dalle norme in esame. Sarebbe, pertanto, opportuno acquisire elementi di valutazione di maggior dettaglio ai fini della verifica delle quantificazioni (in particolare, oltre ai consumi di benzina e quantità di gasolio considerati nella stima, comunque ricavabili dal predetto *dataset*, anche i consumi di carburante considerati per la disapplicazione delle aliquote agevolate previste dalla normativa previgente, e numero e caratteristiche dei soggetti interessati al fine di distinguere i consumatori finali dai titolari di partita IVA).

Con riferimento alla stima degli effetti di gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA, si rileva che la RT utilizza come prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale il dato Assogasmetano relativo al mese di settembre (3,151 euro al Kg). Si segnala che tale prezzo è significativamente sceso nel mese di ottobre, attestandosi a 2,245 euro al Kg. Ne deriva che la quantificazione riportata dalla RT potrebbe risultare corrispondentemente sovrastimata.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

**La RT** all'articolo 1 del decreto-legge n. 179 del 2022 si sofferma quindi, come anticipato, soltanto sugli effetti delle modifiche da esso apportato alla legislazione previgente, il cui impatto per il mese di dicembre (sul quale insistono le modifiche) è quantificato dalla RT precedente e contabilizzato nel comma 6 dell'articolo 2 in esame. Innanzitutto chiarisce che l'articolo 1 del decreto-legge n. 179 del 2022 prevede per il mese di dicembre (lasciando invariati i valori fissati per gli ultimi 12 giorni di novembre) minori riduzioni delle aliquote di accisa per i carburanti elencati nella seguente tabella rispetto a quanto già stabilito dalla versione originaria (rimasta per i profili in questione vigente soltanto dal 19 al 23 novembre, anche se sostanzialmente confermata anche per i restanti, ultimi 7 giorni di novembre) dell'articolo 2 ora in esame. Tali differenze riflettono quelle desumibili osservando i numeri 1), 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 (nella presente tabella gli importi sono rapportati al litro o al chilo, mentre nell'articolato al chilolitro o alla tonnellata).

	Aliquota ordinaria	Norma vigente Riduzione dal 1 dicembre fino al 31/12/2022	Nuova norma Riduzione dal 1 dicembre al 31/12/2022
benzina	€ 0,7284 per litro	€ 0,25 per litro	<b>€ 0,15 per litro</b>
gasolio	€ 0,6174 per litro	€ 0,25 per litro	<b>€ 0,15 per litro</b>
gpl	€ 0,26777 per kg	€ 0,08516 per kg	<b>€ 0,05110 per kg</b>

In relazione alla modifica apportata al comma 2 la RT chiarisce che l'applicazione ai soggetti ivi indicati per il mese di dicembre dell'aliquota di accisa di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise (TUA) scaturisce dal fatto che essa risulta più favorevole rispetto a quella stabilita per il mese di dicembre dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 179 del 2022, che ha modificato il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 in esame.

La RT afferma poi implicitamente che le modifiche apportate ai commi 3 e 4 non rilevano per quanto di competenza.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari la RT afferma che è stato utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995. Ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi

dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4 per cento, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Confrontando le minori entrate determinate, per il mese di dicembre, dalle riduzioni delle aliquote di accisa previste a legislazione vigente con quelle derivanti dalla proposta in esame, si stimano gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella (che vanno quindi sommati e non sostituiti a quelli riportati nel precedente prospetto riepilogativo).

*(milioni di euro)*

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	334,33	0,00	0,00	0,00
IVA	49,65	0,00	0,00	0,00
IVA (Effetti da riduzione aliquote IVA su gas naturale)	7,21	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-33,28	14,26	0,00
IRAP	0,00	-8,04	3,70	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	-29,08	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>391,19</b>	<b>-70,40</b>	<b>17,97</b>	<b>0,00</b>

**Al riguardo**, si rileva preliminarmente che la RT in esame non fornisce direttamente elementi di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli impliciti nel dispositivo, limitandosi a richiamare le banche dati utilizzate. Attenendosi alle stime relative alla versione previgente dell'articolo in esame e considerando l'estensione temporale delle modifiche apportate (che insistono su 31 giorni rispetto ai 43 complessivi decorrenti dal 19 novembre u.s.), nonché il maggior "peso" ascrivibile al mese di dicembre<sup>10</sup>, per cui i 31 giorni di tale mese potrebbero essere considerati equivalenti a 32-32,5 giorni (appunto per "correggere" la durata delle agevolazioni sulla base dell'effettivo andamento dei consumi riscontrato nei due mesi finali del 2021), fermo restando quanto osservato in relazione alla prima RT e sottolineato che la minore riduzione (relativa quindi ad un periodo equiparabile a 32-32,5 giorni su un totale di 44-44,5 giorni "fittizi") è pari al 40 per cento per tutti i prodotti considerati, si ritiene che le stime recate dalla seconda RT sono pienamente coerenti con quelle riportate nella prima RT.

### **Articolo 3**

#### ***(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)***

Il comma 1, al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, consente alle imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le

<sup>10</sup> I consumi petroliferi giornalieri sembrano maggiori a dicembre rispetto a novembre per percentuali comprese fra il 2,4 per cento e il 5,6 per cento, sulla base dei prodotti coinvolti.

imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 19 dicembre 2022.

Il comma 2 dispone che, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

Il comma 3 stabilisce che, in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

Il comma 4 autorizza SACE spa, al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al presente articolo, a concedere, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21 del 2022, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui al comma 2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente comma è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

Il comma 5, al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, permette ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cd. SupportItalia), che consente la prestazione di detta garanzia in linea generale per sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa.

Il comma 6 condiziona il rilascio della garanzia di cui al comma 5 al fatto che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi. La medesima garanzia è rilasciata, altresì, a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a

gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

Il comma 7 qualifica l'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, come alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022.

Il comma 8, modificando l'articolo 8, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 21 del 2022, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine finale di emissione delle fatture relative ai consumi energetici effettuati, a loro volta differiti dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, in relazione alle quali SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, del debito risultante dalle fatture come sopra individuate, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 2020 (garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali) (lettera a)). Inoltre (lettera b)), eleva da 2 a 5 miliardi di euro la dotazione iniziale della sezione, avente autonoma evidenza contabile, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, a copertura delle garanzie di cui alla lettera a).

Il comma 9, novellando l'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale per la concessione da parte della società SACE spa di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale, in relazione alle esigenze di liquidità riconducibili direttamente o indirettamente alle note vicende belliche.

Il comma 10, modificando l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, innalza per l'anno 2022 da 600 a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi resi al lavoratore dipendente che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) (si ricorda che se il valore è superiore alla soglia fissata, lo stesso concorre interamente a formare il reddito).

Il comma 11, intervenendo sull'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, incrementa di ulteriori 10 milioni di euro (l'aumento passa infatti da 50 a 60 milioni di euro) le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano), da destinare anche al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico – CIP e alla società Sport e Salute S.p.A.

Il comma 12 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 8 del decreto-legge n. 144 del 2022:

la lettera a), intervenendo sul comma 1, eleva da 120 a 170 milioni la dotazione per il 2022 del Fondo ivi previsto e inoltre, integrandolo, dispone che una quota del Fondo in questione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel limite di spesa di 50 milioni di euro e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani;

la lettera b), intervenendo sul comma 2, eleva da 50 a 100 milioni di euro per il 2022 la dotazione del fondo presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale, per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo provvedimento e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al comma 1.

Il comma 13 rinvia all'articolo 15 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023, e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 14 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 (recante una dotazione di 180 milioni di euro per il 2022 e finalizzato a riconoscere, nei limiti della predetta dotazione e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di attuazione e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale).

**La RT**, dopo aver schematicamente sintetizzato il contenuto dell'articolo, segnala che lo “speciale” regime previsto dai commi 1-4 si innesta sullo schema di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21 del 2022 (la cui operatività non è stata ancora avviata) in relazione al quale è stata istituita, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, una Sezione Speciale, con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, le cui risorse complessivamente disponibili, sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, ammontano al 30.09.22 a circa 24 miliardi di euro (al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1,7 miliardi di euro per l'operatività di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 2020, dei suddetti 2 miliardi di euro, più 900 milioni di euro previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2022 e dell'assorbimento stimato, fino al 31 dicembre 2022, per la misura di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2021). Tenuto conto che la norma in esame, rispetto alla misura generale dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge sopra citato rappresenta uno schema alternativo volto a rafforzare il supporto alle imprese, ma risponde allo stesso potenziale di domanda, in termini di bacino di utenza finale, non altera quindi le valutazioni di rischio per lo Stato. Il maggior assorbimento di risorse, e quindi la necessità di elevazione della dotazione della riserva di cui alla Sezione Speciale istituita dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2022, prevista dal comma 7, lettera b), da 2 a 5 miliardi di euro, deriva esclusivamente dalla correlata estensione temporale dell'intero schema di cui all'articolo 8, comma 3, prevista dalla medesima disposizione per la copertura dei consumi energetici da effettuarsi per tutto l'anno 2023 (dicembre 2023) e da fatturare entro giugno 2024, in coerenza con quanto

previsto a livello europeo dal TCF. La misura speciale di cui ai commi 1-4 andrà invece a coprire i consumi energetici da effettuarsi fino a marzo 2023, da fatturare entro settembre 2023, e sarà quindi ricompresa nel medesimo arco temporale di quella generale. Considerate le suddette ampie e residue disponibilità presenti sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, pari a circa 24 miliardi di euro, l'aumento della riserva a 5 miliardi di euro non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Dal comma 4 non discendono effetti finanziari in quanto i potenziali costi da sostenere per l'attivazione di eventuali deleghe a terzi/soggetti garantiti per l'attività di recupero, ad esempio sotto forma di commissioni, sono imputati sui costi di gestione che vengono già remunerati a SACE e sono onnicomprensivi di tutte le attività svolte dalla Società per l'operatività in questione e detratti dal premio della garanzia che viene quantificato tenuto conto del capitale, interessi e oneri accessori.

Per quanto concerne invece la previsione relativa alla misura di SupportItalia di cui ai commi 5 e 6, trattandosi di una mera specificazione circa il possibile utilizzo della misura anche a sostegno di esigenze di liquidità correlate a piani di rateizzazioni, essa è da considerarsi finanziariamente neutrale. La disposizione di cui al comma 8, prevedendo l'estensione temporale dello schema, in coerenza con quanto previsto a livello europeo dal TCF, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, implica un maggior assorbimento di risorse, che risulta coperto con le ampie e residue disponibilità sul Fondo, di circa 24 miliardi di euro (come sopra riportato). Tali disposizioni non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Trattandosi di garanzie *one-off*, l'invarianza finanziaria è quindi assicurata dalla possibilità di fronteggiare i potenziali nuovi rischi derivanti dall'estensione temporale di applicazione delle misure con le risorse dei fondi libere da obbligazioni.

Infine, data l'espressa previsione di cui al comma 7 dell'alternatività di fruizione tra adesione al piano di rateizzazione e il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022, come esteso temporalmente a tutto il IV trimestre 2022, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, limitando anzi l'utilizzo delle risorse pubbliche complessivamente disponibili.

In relazione al comma 10, sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 600 e 3.000 euro sia di circa 610 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato di un terzo circa per un totale di 811,3 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30%, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -243,4 milioni di euro e di -14,2 e -5,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2022, si stima il seguente andamento finanziario:

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	Dal 2025
<b>IRPEF</b>	-243,4	0,0	0,0	0,0
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-14,2	0,0	0,0
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-7,0	+1,6	0,0
<b>Totale</b>	<b>-243,4</b>	<b>-21,2</b>	<b>+1,6</b>	<b>0,0</b>

La RT nulla aggiunge al contenuto del comma 11.

In relazione al comma 12, dopo averlo sintetizzato, la RT afferma che la quantificazione dell'onere finanziario correlato è stata compiuta utilizzando i dati del RUNTS, i dati dei preesistenti registri *ex lege* n. 266 del 1991 e n. 388 del 2000 (per i soggetti ancora coinvolti nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017) e dell'anagrafe ONLUS (dato risultante dall'elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate in applicazione dell'articolo 34 del DM 15.9.2020, n. 106).

Alla luce dei dati raccolti è stata fatta la stima dei soggetti beneficiari per un totale complessivo di 138.566 enti così individuati:

- 49.000 enti iscritti al RUNTS;
- 67.950 ODV e APS tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- 21.616 enti iscritti all'anagrafe ONLUS.

Considerata, dunque, la platea dei beneficiari è sorta la necessità di ampliare da 50 a 100 milioni di euro la dotazione di cui all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultato insufficiente a soddisfare le esigenze di sostegno per l'anno 2022 degli Enti del terzo settore iscritti al RUNTS, le ODV e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte alla relativa anagrafe, a causa dei maggiori oneri per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto									
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025						
Modifica all'articolo 12, comma 1, del Dl 115/2022- Welfare aziendale-Incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze (c. 10)	IRPEF	e	t	-243,4					-243,4					-243,4					
	addizionale regionale	e	t							-14,2					-14,2				
		s	c		14,2														
	addizionale comunale	e	t							-7	1,6				-7	1,6			
		s	c		7	-1,6													

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017 (c. 11)	s c	10				10				10			
Incremento Fondo da trasferire alla PCM per il sostegno agli enti del terzo settore ed enti religiosi a fronte dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e termica di cui all'articolo 8, comma 1 del DI 144/2022 (c. 12, lett. a))	s c	50				50				50			
Incremento Fondo per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale di cui all'articolo 8, comma 2 del DI 144/2022 (c. 12, lett. b))	s c	50				50				50			
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1 del DI 50/2022 - Fondo finalizzato al riconoscimento di un buono per acquisti abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (c. 14)	s c	-50				-50				-50			

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare in ordine alla ricostruzione operata dalla RT volta a supportare l'assenza di effetti finanziari ascrivibili ai commi da 1 a 8, fondamentalmente riconducibile alla perdurante, ampia disponibilità di risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, sul quale anche le garanzie previste dai commi in questione troverebbero comunque copertura in caso di loro escussione, entro il limite massimo di impegni assumibili da parte di SACE.

Analogamente, in relazione al comma 9, sul quale la RT non fornisce elementi aggiuntivi di valutazione, pur essendo evidente che l'estensione temporale di efficacia della disposizione (1 anno) renderà significativamente maggiore il ricorso al sistema di garanzie SACE definito dall'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che comunque gli impegni assumibili da SACE restano limitati all'importo totale (considerando il complesso delle operazioni di garanzia poste in carico a SACE) di 200 miliardi di euro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 e che – come anche in questa sede illustrato dalla RT – il fondo utilizzato a copertura di dette garanzie (articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020) presenta ancora notevoli risorse disponibili e risulta congruo rispetto all'eventuale raggiungimento del *plafond* di somme garantite pari a 200 miliardi di euro.

In relazione al comma 10, si ricorda preliminarmente che l'agevolazione in commento è stata interessata di recente da rimodulazioni di maggior favore per i contribuenti, sia pure circoscritte nel tempo. Nello specifico, con l'articolo 112 del

decreto-legge n. 104 del 2020 la soglia di valore è stata raddoppiata, elevandola da 258,23 a 516,46 euro per il periodo di imposta 2020 e la misura è stata confermata anche per l'anno 2021 dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 41 del 2021. Si ricorda che le RT associate alle predette disposizioni ascrivevano al raddoppio della soglia una perdita di gettito IRPEF di 12,2 mln di euro, rispettivamente per l'anno 2020 e 2021. In ottica informativa, si segnala che il Rapporto annuale sulle spese fiscali per l'anno 2021 censisce l'agevolazione a regime associandovi un minor gettito IRPEF di 124,6 mln di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024. Si segnala inoltre che, a fronte di un onere stimato in 12,2 milioni per il passaggio della soglia da 258 a 516 euro circa, all'ultimo aumento della soglia (da 258 a 600 euro), recato dal decreto-legge n. 115 del 2022 (articolo 12), sono stati ascritti oneri per 86,3 milioni di euro, il che induce ad ascrivere un maggior onere di oltre 70 milioni di euro al solo passaggio della soglia da 516 a 600 euro. Va anche detto che lo stesso onere di 86,3 milioni di euro, a sua volta, risultava inferiore rispetto ai 124,6 milioni che corrisponde al minor gettito ascritto all'agevolazione a regime (soglia a 258,23 euro), anche se si può presumere che la grande maggioranza di tali cessioni si concentri in effetti su beni e servizi di modico valore. La stima dell'imponibile aggiuntivo che verrebbe sottratto alla tassazione appare pertanto nel complesso non direttamente verificabile (anche se correttamente dedotto da elaborazione dal modello di Certificazione Unica 2021), atteso che l'analisi delle precedenti stime non consente comunque di riscontrare – perlomeno in termini di proporzionalità – la nuova quantificazione, pur se significativamente maggiore delle precedenti. D'altra parte, come detto, la stessa sarebbe supportata qualora si riscontrasse una significativa concentrazione delle cessioni in questioni nelle fasce più basse di valore, anche se – sul punto – va rilevato che la modifica in esame, corrispondendo ad un cambiamento dell'ordine di grandezza della soglia, potrebbe facilitare la trasformazione di parte dei pagamenti monetari in cessione di beni e servizi per pari valore, in quanto detassata nei termini previsti e per importi che possono ormai considerarsi significativi: in sostanza, la quantificazione dell'imponibile detassato potrebbe risentire, anche in modo rilevante, dei cambiamenti delle scelte degli operatori economici, volti a massimizzare i margini di vantaggio aperti dalla modifica, rendendo parzialmente superati i dati desumibili dagli andamenti pregressi, ovviamente non influenzati dalla modifica e corrispondenti ad un assetto normativo meno favorevole all'utilizzo delle operazioni in questione. Apprezzato il ripristino, abbandonato nell'ultima quantificazione, di un incremento prudenziale di 1/3 delle stime (valutabile anche nell'ottica della possibilità appena prospettata), sulla base dell'imponibile evidenziato non si hanno rilievi da formulare quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi per il triennio 2022/2024, sia in termini di IRPEF che di addizionali regionali e comunali.

Non vi sono osservazioni da formulare sui commi 11 e 12, i cui oneri sono configurati in termini di tetti di spesa.

Per la copertura di cui al comma 14, si ricorda che il Fondo Bonus Trasporti è stato istituito dall'art. 35 del decreto-legge n. 50 del 2022 ed è stato successivamente

incrementato, da 79 a 180 milioni, dall'art. 27 del decreto-legge n. 115 del 2022. In ultimo, il Fondo è stato nuovamente incrementato, di ulteriori 10 milioni, dall'art. 12 del decreto-legge n. 144 del 2022. Dopo la riduzione di 50 milioni operata dalla disposizione in commento, la dotazione del Fondo è pertanto pari a 140 milioni. Pur trattandosi di un buono riconosciuto nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, andrebbe assicurato che vi siano le occorrenti risorse disponibili per la riduzione di 50 milioni prevista dalla norma in esame<sup>11</sup>.

#### **Articolo 4** ***(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)***

La norma modifica e integra la disciplina sull' approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali "energivori".

Il comma 1, lett. *a)*, apporta una serie di modifiche al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, che ammette a partecipare alle procedure di approvvigionamento i titolari delle concessioni nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, i cui impianti sono situati in tutto o in parte in aree compatibili secondo il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. In particolare, si prevede che ai fini della partecipazione alle procedure di approvvigionamento, anche ai fini dell'attività di ricerca, si considerano i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionale.

Inoltre, si ammettono a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge n. 9 del 1991, viene consentita la coltivazione per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La lett. *b)* inserisce nell'articolo 16 il comma *2-bis*, il quale, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di approvvigionamento di cui al comma 1, consente il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni mc. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento.

La lett. *c)* modifica il comma 3, primo periodo dell'articolo 16, riducendo da sei a tre mesi il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi per le procedure di approvvigionamento nonché di quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia.

La lett. *d)* sostituisce il comma 4 dell'articolo 16, intervenendo sulla disciplina dei contratti di acquisto di lungo termine sul gas di produzione nazionale che il GSE, o le società da esso controllate,

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 5, co.3 del [DM attuativo](#) il Portale traccia in tempo reale i dati di avanzamento fisico e finanziario della misura fornendo il monitoraggio dei buoni che sono stati rilasciati ai beneficiari, quelli effettivamente utilizzati, quelli scaduti con il connesso valore finanziario ai fini dell'aggiornamento delle risorse.

stipulano con i concessionari di coltivazione di idrocarburi ammessi a partecipare alle procedure, di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis.

Si conferma la durata massima decennale dei contratti con verifica dei termini alla fine del quinto anno, e che il prezzo deve garantire la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. La definizione del prezzo è fissata con decreto interministeriale, applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative, dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi attesi dai medesimi investimenti. Il quantitativo non deve comunque essere superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.

La lett. e) sostituisce il comma 5 dell'articolo 16, sopprimendo il precedente criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto di contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri su base pluralistica definiti con decreto interministeriale, e una riserva di almeno un terzo alle PMI. La nuova formulazione del comma 5, prevede invece che il Gruppo GSE, con una o più procedure, offra, al prezzo cui lo stesso GSE acquista - e senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE, i diritti sul gas oggetto dei contratti acquisiti nella sua disponibilità ai soli clienti finali industriali a forte consumo di gas cd. "energivori", anche in forma aggregata, che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del D.M. 541 del 2021<sup>12</sup>, pari a 1 GWh/anno. Le modalità e i criteri di assegnazione dei diritti sono definiti con decreto ministeriale. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto *pro-quota*. In esito alle procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso di clienti finali in forma aggregata, il contratto assicura che gli effetti siano trasferiti ai relativi interessati.

Il contratto deve prevedere altresì:

- a) la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente;
- b) il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

Infine, viene inserito il comma 5-bis all'articolo 16, demandando la definizione dello schema di contratto tipo di offerta al Gruppo GSE, con approvazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

**La RT** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in analogia con quanto previsto per l'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che viene novellato. La cessione di gas alle condizioni individuate dalla norma non interessa le attuali disposizioni in materia di canoni e royalties relative alle concessioni minerarie.

---

<sup>12</sup> D.M. 21 dicembre 2021, n. 541 "Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale".

Inoltre, la RT evidenzia che sul piano macroeconomico, la norma favorisce il rilancio di un settore di attività industriale (quello dell'upstream) in Italia e il recupero di competitività dei settori industriali più esposti al prezzo del gas, con innegabili benefici sia per l'economia nazionale e l'occupazione sia, seppur indirettamente, per le entrate per il bilancio pubblico.

Anche non quantificando i benefici in termini di sicurezza energetica, l'effetto di riduzione delle importazioni di gas, a parità di consumi di gas, ha effetti positivi sulla bilancia commerciale del Paese.

Per la RT le modifiche proposte all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, non intaccano il ruolo del GSE quale soggetto che svolge una attività di intermediazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica.

La RT continua evidenziando che la norma in commento interviene prevedendo alcune deroghe alla disciplina dettata dal PITESAI in materia di aree idonee e compatibili tra quelle che non sono soggette ai vincoli assoluti di cui all'art. 6 del d.lgs. 152 del 2006. Ribadisce che rimangono in essere i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTESAI, quali, in sostanza, i divieti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza. Il PITESAI individua le aree idonee e compatibili tra quelle che non sono soggette ai vincoli assoluti di cui all'art. 6 del d.lgs. 152 del 2006. Si tratta pertanto di disposizioni di rango primario che derogano alla pianificazione delle aree compatibili prevista nel PITESAI, approvato con decreto ministeriale, di rango secondario, individuando specificamente gli ambiti territoriali interessati o, in ogni caso, i criteri per la loro individuazione. Le deroghe al PITESAI sono chiaramente individuate e sono state previste in un'ottica di bilanciamento tra la tutela ambientale e i benefici attesi in termini di maggiore produzione di gas nazionale e di sicurezza energetica del Paese.

La RT sottolinea che la novella si rende necessaria a causa dell'imprevedibile mutamento della situazione geopolitica determinata dal conflitto russo-ucraino e che, considerata la forte dipendenza dell'Italia dall'import di gas russo, ha condotto il Governo a rafforzare la produzione nazionale, sfruttando le potenzialità dell'Alto adriatico e quello che deriverebbe dallo spostare l'area di trivellazione tra le 9 e le 12 miglia. La novella stessa non avrà impatti sul contenzioso in essere in quanto i soggetti interessati a partecipare alle procedure concorsuali previste dalla norma sono già titolari di altre concessioni e dunque possono anticipare il gas messo a disposizione al GSE da altre estrazioni, nei limiti della loro produzione nazionale.

Infine, la RT specifica che lo schema tipo del contratto finanziario stipulato da Gruppo GSE con i clienti finali, predisposto dal Gruppo stesso e approvato dal MEF e dal MASE prevedrà il venir meno dell'obbligo di cessione al GSE del gas, nel caso di mancato ottenimento della concessione/autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

In modo speculare anche il contratto di cessione da GSE a industria “gasivora” contemplerà questo caso, facendo venir meno il vincolo per il GSE.

**Al riguardo**, in merito a quanto affermato dalla RT che lo schema tipo di contratto stipulato dal Gruppo GSE con i clienti finali, prevedrà il venir meno dell’obbligo di cessione al GSE del gas, nel caso di mancato ottenimento della concessione/autorizzazione da parte dell’Amministrazione e che in modo speculare anche il contratto di cessione da GSE a industria “gasivora” contemplerà questo caso, facendo venir meno il vincolo per il GSE, andrebbe valutata l’opportunità di inserire tali condizioni di esclusione di responsabilità direttamente in norma, al fine di prevenire l’instaurarsi di possibili contenziosi.

Con riferimento alle attività che è chiamato a svolgere il GSE (soggetto incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione), nel presupposto che le stesse potranno essere svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 5** ***(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)***

Il comma 1 proroga al 10 gennaio 2024 il termine, allo stato individuato nel 1° gennaio 2023, per l’eliminazione del regime di tutela di prezzo per i clienti domestici nel settore del gas naturale. A tal fine modifica l’articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Il comma 2 posticipa di tre mesi (dal 31/12/2022 al 31/03/2023) il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) deve vendere il gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. Inoltre posticipa dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine di restituzione allo Stato delle somme precedentemente trasferite al GSE. A tal fine modifica l’articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Il comma 3 prevede che il successivo articolo 15 provveda a compensare gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2022.

**La RT** in relazione al comma 1 afferma che la proroga al 10 gennaio 2024 consente di allineare il regime del gas naturale a quello elettrico, rinviato – anch’esso al 10 gennaio 2024 – con decreto MITE nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualmente disciplinate dall’ARERA. La previsione sancisce la conclusione definitiva del processo di liberalizzazione, per entrambi i settori e per clienti domestici, entro il 10 gennaio 2024. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2 afferma che nell’ambito dello svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi previsto dalla norma in oggetto, il GSE ha provveduto all’acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale in attuazione della disposizione di cui all’articolo 5-bis D.L. 17/05/2022, n. 50.

La disposizione interviene sul quadro normativo della predetta norma per ottimizzare le modalità di vendita del gas naturale stoccato dal GSE nell’ambito del

servizio di riempimento di ultima istanza sfruttando tutto l'arco temporale dell'anno termico gas (1° ottobre–31 marzo).

La disposizione di cui alla lettera *a*), posticipa il termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato, posticipandolo dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. La modifica risponde all'esigenza di ottimizzare le tempistiche per la vendita del gas al fine di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle correlate procedure e consentire la diversificazione dei periodi temporali di erogazione del gas anche nei periodi di maggior fabbisogno termico con la possibile conseguente massimizzazione dei ricavi da vendita.

La lettera *b*) è volta a posticipare il termine di restituzione delle risorse utilizzate dal GSE per l'acquisto di gas naturale posticipandolo dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 nella prospettiva di garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla vendita del gas da parte del GSE.

La disposizione, posponendo al 2023 la vendita del gas e la restituzione del prestito, comporta un onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
2	Differimento al 31 marzo 2023 del termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato	e	ext					-4.000	4.000						
2	Differimento al 31 marzo 2023 del termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato	s	k									4.000	-4.000		
2	Versamento all'entrata delle somme derivanti dalla restituzione prestito al GSE per acquisto di gas naturale, che restano acquisite all'erario	e	ext		4.000										

**Al riguardo**, sul comma 2, posto che la norma vigente prevede che il GSE comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di 4.000 milioni di euro, andrebbe innanzitutto chiarito se il GSE ha

richiesto al Governo l'intero ammontare previsto dal DL 50/2022 come limite massimo. A tale proposito, il prospetto riepilogativo indica il suddetto importo massimo, tuttavia una conferma sarebbe opportuna visto che la norma rimetteva alla comunicazione del GSE la determinazione della somma.

Inoltre, riprendendo considerazioni già svolte<sup>13</sup>, si osserva che la possibilità di restituzione del prestito da parte del GSE andrà verificata sulla base del prezzo di vendita del gas precedentemente comprato dal GSE. Infatti in caso di vendita sotto il prezzo di acquisto, il GSE dovrà fare fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio. Si ricorda che il GSE è inserito nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT, per cui andrebbe assicurato che l'ente sarà comunque in grado di fare fronte all'obbligo di restituzione delle somme allo Stato in caso di discesa dei prezzi, utilizzando altre risorse disponibili sul proprio bilancio. Si rinvia comunque all'articolo 15, comma 4, che prevede l'accantonamento di 1.500 milioni di euro fino al versamento in entrata delle somme incassate da GSE conseguenti la vendita del gas in esame.

Per quanto riguarda gli effetti indicati dal prospetto riepilogativo, nulla da osservare.

## **Articolo 6**

### ***(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)***

L'articolo nell'unico comma alle lettere a)-c), modifica l'articolo 20 (*Contributo del ministero della Difesa alla resilienza energetica nazionale*) dal cd. “decreto energia” di cui al decreto legge n. 17/2022, relativo all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa.

- alla lettera a) punti 1)-5) si modifica in più punti il comma 1, sostituendo l'obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico con quello dell'ottimizzazione dello stesso e quello del perseguimento della resilienza energetica nazionale con quello della sicurezza energetica nazionale. Inoltre, tra i beni sui cui installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si aggiungono gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati. Si apporta una modifica procedurale prevedendo che per effettuare tali operazioni sia necessario il previo accordo anche con l’Autorità politica delegata per il PNRR. Si introduce l’obbligo per il Ministero della difesa di comunicare tali operazioni all’Agenzia del demanio.
- alla lettera b) si integra il comma 3 prevedendosi che i beni da destinare attraverso concessioni all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare sistemi di accumulo senza limiti di potenza.
- alla lettera c) dopo il comma 3 sono aggiunti i commi 3-*bis*-3-*quater*.

Il nuovo comma 3-*bis* prevede l’istituzione, con decreto del Ministro della difesa, delle figure del commissario speciale e di due vice commissari (di cui uno espresso su proposta del Ministro della cultura e un altro espresso su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica) senza

---

<sup>13</sup> Cfr. [Nota di lettura n. 322](#), Servizio del bilancio, A.S. 2668: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Al commissario e ai vice commissari non spettano compensi o rimborsi spese.

Il nuovo comma 3-ter prevede che il commissario convochi e presieda una conferenza di servizi volta a rilasciare un'unica autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui al comma 1. La disposizione, al fine di favorire la realizzazione degli interventi, fissa dei tempi per il rilascio dei pareri o assensi o autorizzazioni: le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi.

Il nuovo comma 3-quater fa confluire quota parte degli utili di Difesa Servizi s.p.a. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1 ad un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall'Agenzia industrie difesa.

**La RT** conferma che le disposizioni, configurandosi quali volte alla semplificazione procedimentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e consentono, a regime, di conseguire risparmi e autonomia energetica proveniente da fonti rinnovabili, configurando sinergie e vantaggi con altre pubbliche amministrazioni e privati. La stessa, infatti, mira, anche attraverso l'eventuale utilizzo delle risorse offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a produrre un rilevante sgravio economico ed il contestuale ampliamento del sistema delle cd. "Comunità energetiche rinnovabili", valorizzando le enormi potenzialità dei siti e dei comprensori riconducibili al Ministero della difesa, in maniera perfettamente aderente alla dichiarata necessità di "*incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile*" (M2C2.1 del PNRR) attraverso la "*promozione di impianti innovativi (Investimento 1.3 della medesima Missione M2C2.1 del PNRR)*" e riformando, in termini semplificativi, le procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili, proponendo un nuovo quadro giuridico per il sostegno della produzione da fonti rinnovabili e garantendo, per quanto possibile, i previsti regimi di sostegno (*Riforma 1.1 Missione M2C2.1 del PNRR*).

Per quanto riguarda l'istituzione delle figure del Commissario e dei Vice Commissari, le stesse avvengono senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato in quanto agli stessi non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

Le attività di finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo, infine, sono alimentate da quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. provenienti dalle concessioni.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori in relazione alle norme in esame.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, con particolare riferimento alle modificazioni previste dalle lettere a) e b) all'articolo 20 del decreto legge n. 17/2022,

che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e consentirebbero, a regime, il conseguimento di risparmi dell' autonomia energetica proveniente da fonti rinnovabili per l'Amministrazione della Difesa, configurando sinergie e vantaggi anche con altre pubbliche amministrazioni e privati, non ci sono osservazioni.

D'altro canto, si rende invece necessario formulare alcune osservazioni in merito alle integrazioni previste invece alla lettera c), cpv commi 3-*bis* e 3-*quater*, per cui andrebbero invece richiesti alcuni chiarimenti in merito agli effetti ipotizzabili in relazione alle disposizioni.

In particolare, sul comma 3-*bis*, laddove è stabilito che per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei relativi procedimenti autorizzatori siano nominati con decreto del Ministro della difesa, espressamente " senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica", un commissario speciale e due vice commissari speciali, premesso che la disposizione prevede espressamente che a costoro non spetteranno per l'incarico compensi o rimborsi spese, andrebbero non di meno richieste conferme anche in merito al fatto che per l'espletamento delle relative attività gli stessi commissari possano avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente. A tale proposito, andrebbero quindi illustrati i dati ed elementi idonei a provarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Sul comma 3-*quater*, laddove è stabilito che quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, confluisca in un fondo *ad hoc* istituito nel bilancio della medesima società, andrebbero valutati gli ipotizzabili effetti di diminuzione del riversamento da parte della Società degli utili, in base al contratto di servizio col Ministero della difesa per finanziare la realizzazione di programmi specifici, indicati dalle singole Forze Armate<sup>14</sup>, tenuto conto anche delle problematiche rilevate dalla Corte dei Conti in sede di controllo nell'ultimo referto circa ritardi nel versamento<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> A tale proposito, va segnalato che Difesa Servizi Spa è contemplata nell'ambito del sotto settore S13 redatto a fini di contabilità nazionale (*Enti produttori di Servizi Economici*) nella redazione del Conto economico della PA. Dalla ricognizione dei bilanci consuntivi degli ultimi anni, emerge che la società avrebbe conseguito utili netti per: 2,9 milioni nel 2021; 3,2 milioni nel 2020; 1,8 milioni nel 2019; 0,4 milioni di euro nel 2018 e 0,28 nel 2017.

<sup>15</sup> Sul punto, vanno segnalate le parole dell'Organo di controllo contenute in un recente referto, relativamente alle disponibilità che dalla società sarebbero state versate alle FFAA in relazione alla valorizzazione degli asset e alla gestione di Tesoreria per conto delle FFAA, in cui si legge che "*le retrocessioni alle Forze armate, che avevano già raggiunto il più alto livello dalla nascita della Società nel 2019 (circa 31,7 milioni), sono ulteriormente e sensibilmente aumentate nel 2020 raggiungendo circa 46,3 milioni (oltre 14,6 milioni in più in valore assoluto, con un incremento del 46 per cento circa rispetto al 2019) derivanti dalla valorizzazione degli asset (42,6 milioni) e dal servizio di tesoreria (3,7 milioni). Come emerge dal rendiconto finanziario, il fenomeno delle "retrocessioni", ossia il riversamento da parte della Società degli utili, in base al contratto di servizio col Ministero della difesa, per finanziare la realizzazione di programmi specifici, indicati dalle singole Forze Armate, richiede una fisiologica accelerazione sia nei versamenti che nella previa segnalazione dei progetti da finanziare per evitare la formazione di rilevanti giacenze di cassa. Nonostante una maggiore velocità delle procedure di individuazione, da parte delle FF.AA. e delle strutture del Ministero beneficiarie, dei pagamenti da effettuare, la complessità del meccanismo ha determinato un*

## **Articolo 7** **(Disposizione in materia di autotrasporto)**

Il comma 1 specifica che i contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il comma 2 aggiunge che le disposizioni di cui al citato articolo 14 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**La RT** ricorda che l'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in parte al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e in parte al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada. Descrive quindi il comma 1 precisando che il riferimento all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 indica "persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi le imprese". Afferma che la disposizione, limitandosi a circoscrivere la platea dei destinatari del beneficio riconosciuto per il settore dell'autotrasporto merci dall'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 2 chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

---

*ulteriore aumento delle disponibilità liquide della società, passate da circa 67,4 milioni di euro a fine 2019 a circa 79 milioni di euro a fine 2020. Al riguardo, permane dunque l'esigenza di procedere ad ulteriormente snellire le procedure di versamento, al fine di evitare il protrarsi della suddetta formazione di giacenze di cassa, sviluppando le ulteriori iniziative - in parte già avviate - intese a rendere maggiormente efficace e significativo l'apporto della Società. Cfr. Corte dei Conti, Sezione Enti, Determinazione 19 luglio 2022, n. 94, Relazione sulla gestione di Difesa Spa, esercizio 2020, pagine 38- 43.*

**CAPO II**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO, DI INCENTIVI PER**  
**L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHÉ PER L'ACCELERAZIONE DELLE**  
**PROCEDURE**

**Articolo 8**  
***(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)***

Il comma 1 dell'articolo in esame riconosce, per l'anno 2023, un credito d'imposta a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai fini dell'adeguamento degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione dei dati alla nuova disciplina della lotteria degli scontrini (articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36).

Nello specifico, il contributo è pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni di euro per l'anno 2023. La norma chiarisce che il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità attuative, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 15.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
Contributo sotto forma di credito d'imposta a favore degli esercenti del commercio al dettaglio e delle attività assimilate per i costi sostenuti per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per consentire la lotteria degli scontrini "istantanea" (c. 1)	S	K		80				80						80		

**La RT** afferma che la disposizione di cui al **comma 1** comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023. Al fine del calcolo dei predetti oneri si è tenuto conto del valore massimo del contributo utilizzabile – 50 euro – e del numero dei registratori telematici (RT) che sono attivi alla data del 2 novembre 2022 ovvero dei punti cassa collegati ai *server*-RT sempre attivi alla data del 2 novembre 2022 (utilizzati dai soggetti con più di 3 punti cassa presso ogni punto vendita).

**Al riguardo**, atteso che la quantificazione operata dalla RT appare corretta e che la norma stabilisce il rispetto del limite di spesa previsto, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 9** **(Modifiche agli incentivi per l'efficiamento energetico)**

Il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 concernente la disciplina della detrazione del 110 per cento (cd. superbonus) per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. In particolare, viene ridotta la detrazione dal 110 al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del 110 per cento.

Inoltre, si estende dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari spetta la detrazione del 110 per cento, ferma restando la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del nuovo comma 8-*bis.1* non superiore a 15.000 euro.

Il comma 1, lettera *b*) nell'introdurre il comma 8-*bis.1* chiarisce le condizioni necessarie per avvalersi di tale ultima detrazione. In particolare si stabilisce che il reddito di riferimento deve essere calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell'articolo 12 del TUIR<sup>16</sup>, per un numero di parti determinato come nella seguente tabella:

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in numero pari a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2

<sup>16</sup> Si tratta delle persone fisiche che possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Il comma 1, lettera c) interviene sul comma 8-ter dell'articolo 119 che riconosce ai soli interventi fiscali eco bonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento. In particolare, si stabilisce che anche per gli interventi sostenuti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

Il comma 2 stabilisce che la disposizione prevista al comma 1, lettera a)), n. 1) (riduzione della detrazione dal 110 al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023) non si applica agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022. La disposizione non si applica, altresì, agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 3 prevede che al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Il comma 4 stabilisce che per gli interventi inerenti il superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione del credito e di sconto in fatture inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, su richiesta del fornitore o del cessionario. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009.

Il comma 5 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo - valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 - per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

**La RT** in merito alla riduzione della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 dal 110 per cento al 90 per cento, afferma che la stima è stata elaborata sulla base dei dati del superbonus monitorati dall'Enea al 30 settembre 2022. Viene ipotizzato un abbattimento del 20 per cento delle spese sostenute dai condomini per l'anno 2023 (prendendo a riferimento i dati

del 2022) in considerazione della circostanza che la riduzione dell'aliquota potrebbe indebolire l'incentivo dei contribuenti a fruire dell'agevolazione. La Tabella mostra gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della percentuale dal 110 per cento al 90 per cento quantificando il recupero sull'orizzonte periodale considerato in 4,5 miliardi di euro.

(in milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>IRPEF/IRES</b>	12,5	133,1	83,2	83,2	83,2	-241,7	-102,5	-102,5	-102,5	-102,5	-87,1	61,5	0
<b>Credito</b>	0	1.216,5	1.216,5	1.216,5	1.216,5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	-97,7	41,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	-8,1	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	-23,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-10,8</b>	<b>1.243,8</b>	<b>1.345,1</b>	<b>1.299,7</b>	<b>1.299,7</b>	<b>-241,7</b>	<b>-102,5</b>	<b>-102,5</b>	<b>-102,5</b>	<b>-102,5</b>	<b>-87,1</b>	<b>61,5</b>	<b>0</b>

Con riguardo all'estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione, per gli edifici unifamiliari sui quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la RT ipotizza che tale proroga interessi una quota pari al 35 per cento della spesa assunta a riferimento nella stima originaria e stima i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>IRPEF/IRES</b>	2,8	27,3	-11,3	0	0	-54,3	23,3	0	0	0	1,8	17,7	-7,3	0
<b>Credito</b>	0	275,1	0	0	0	-275,1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	-36,2	51,7	-15,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	-4,5	6,4	-1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	-8,6	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-5,8</b>	<b>270,3</b>	<b>46,8</b>	<b>-17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-329,4</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>17,7</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>

Relativamente alla proroga per il 2023 del superbonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che il contribuente interessato sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare e che abbia un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro, la RT sulla base dei dati del monitoraggio Enea al 30 Settembre 2022 e dei dati estratti dalla banca dati del DF sulla fiscalità immobiliare e applicando la metodologia utilizzata per stimare le precedenti misure, riporta i seguenti effetti finanziari, il cui costo complessivo sull'orizzonte periodale considerato risulta di 2.518,6 milioni di euro.

(in milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>IRPEF/IRES</b>	-8,8	-93,6	-58,5	-58,5	-58,5	335,5	166,7	166,7	166,7	166,7	141,7	-100	0
<b>Credito</b>	0	-855,2	-855,2	-855,2	-855,2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	158,9	-68,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	13,2	-5,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	37,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>29,0</b>	<b>-776,7</b>	<b>-987,5</b>	<b>-913,7</b>	<b>-913,7</b>	<b>335,5</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>141,7</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>

La RT, con riferimento all'applicazione dell'aliquota al 110 per cento fino al 2025 per le spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dello stesso articolo 119, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, su immobili adibiti a strutture sanitarie, evidenzia che la stima è stata elaborata sulla base dei dati del superbonus monitorati dall'Enea al 30 settembre 2022. La RT ipotizzando che la quota inerente alle strutture sanitarie sia pari all'1 per cento della platea dei beneficiari, mostra i seguenti effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'aliquota del 110 per cento per gli anni 2024 e 2025:

**Costo complessivo sull'orizzonte periodale considerato: -126,9 milioni di euro**

(in milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>IRPEF/IRES</b>	0	-0,1	-1,7	-2,7	-2	-2	-0,4	0,8	0
<b>Credito</b>	0	0	-14	-29,7	-29,7	-29,7	-15,7	0	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-15,7</b>	<b>-32,4</b>	<b>-31,7</b>	<b>-31,7</b>	<b>-16,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>

La RT, in riferimento all'effetto complessivo degli interventi recati al comma 1, mostra la seguente tabella:

(in milioni di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>IRPEF/IRES</b>	2,8	31,0	28,1	23,0	22,0	-31,6	115,1	63,8	65,0	64,2	66,0	72,3	-45,8	0,0
<b>Credito</b>	0	275,1	361,3	347,3	331,6	56,5	-29,7	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	-36,2	112,9	-41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0	-4,5	11,5	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	-8,6	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-5,8</b>	<b>288,5</b>	<b>513,8</b>	<b>324,5</b>	<b>353,6</b>	<b>24,9</b>	<b>85,4</b>	<b>48,1</b>	<b>65</b>	<b>64,2</b>	<b>66</b>	<b>72,3</b>	<b>-45,8</b>	<b>0</b>

In merito alla previsione al comma 4 di consentire ai cessionari di poter fruire dell'agevolazione (compensazione) in dieci rate, la RT afferma che la misura è suscettibile di determinare una diversa articolazione temporale degli oneri. In ogni caso, tenuto anche conto che trattasi di cessioni già verificatesi, pare verosimile che i beneficiari abbiano già valutato e predeterminato in base alla legislazione vigente l'utilizzo del beneficio. Va tuttavia segnalato che il profilo degli effetti è strettamente legato a comportamenti degli operatori che non possono essere previsti *ex-ante*. La disposizione pertanto prevede espressamente che l'Agenzia delle entrate effettuerà un monitoraggio finalizzato ad assicurare l'adozione dei provvedimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla legge n. 196 del 2009. Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Sui restanti commi la RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto							
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
Riduzione dal 110% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023- IRPEF/IRES (c. 1, lett. a), punto 1)	IRPEF / IRES	e	t		12,5	133,1	83,2			12,5	133,1	83,2			12,5	133,1	83,2	
	Credito di imposta	s	k			-1.216,5	-1.216,5				-1.216,5	-1.216,5				-1.216,5	-1.216,5	
	IRPEF / IRES	e	t			-97,7	41,9				-97,7	41,9				-97,7	41,9	
	IRAP	e	t								-8,1	3,5				-8,1	3,5	
	IRAP	s	c				8,1	-3,5										
	IVA	e	t			-23,3					-23,3					-23,3		
Estensione del termine finale per fruire del Super bonus dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (c. 1, lett. a), punto 2)	IRPEF / IRES	e	t	2,8	27,3	-11,3		2,8	27,3	-11,3		2,8	27,3	-11,3				
	Credito di imposta	s	k			-275,1								0,0	-275,1			
	IRPEF / IRES	e	t			-36,2	51,7	-15,5			-36,2	51,7	-15,5	0,0	-36,2	51,7	-15,5	
	IRAP	e	t								-4,5	6,4	-1,9	0,0	-4,5	6,4	-1,9	
	IRAP	s	c			4,5	-6,4	1,9										
	IVA	e	t			-8,6	8,6				-8,6	8,6				-8,6	8,6	
Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare (c. 1, lett. a), punto 3)	IRPEF / IRES	e	t			-8,8	-93,6	-58,5			-8,8	-93,6	-58,5			-8,8	-93,6	-58,5
	Credito di imposta	s	k				855,2	855,2			855,2	855,2				855,2	855,2	
	IRPEF / IRES	e	t				158,9	-68,1			158,9	-68,1				158,9	-68,1	
	IRAP	e	t								0,0	13,2	-5,7		0,0	13,2	-5,7	
	IRAP	s	c					-13,2	5,7									
	IVA	e	t			37,8					37,8					37,8		
Applicazione aliquota al 110% fino al 2025 per le spese sostenute su immobili adibiti a strutture sanitarie (c. 1, lett. c))	IRPEF / IRES	e	t				-0,1	-1,7				-0,1	-1,7			-0,1	-1,7	
	Credito di imposta	s	k					14,0				14,0					14,0	
Fondo per il contributo a favore degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se posseduti da un unico proprietario (c. 4)		s	c			20,0						20,0				20,0		

**Al riguardo**, come già evidenziato nei precedenti interventi legislativi inerenti la misura in esame, le informazioni fornite dalla RT non risultano corredate dagli elementi e dai dati posti alla base della quantificazione. Di conseguenza, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale delle stime fornite. In particolare, andrebbero resi noti alcuni parametri sottostanti le stime, quali l'ammontare della spesa annua considerata e la quota considerata ai fini degli effetti indotti. A tal fine, si segnala che dalle informazioni disponibili sul sito dell'ENEA, che peraltro non considera tutti gli interventi ammessi al beneficio del 110 per cento ma solo quelli oggetto di asseverazione, risulta che al 31 ottobre 2022 l'ammontare degli investimenti ammessi

al beneficio del 110 per cento risulta pari a circa 55 miliardi di euro, cui corrisponde un beneficio (110 per cento) pari a circa 60,5 miliardi. Sarebbe dunque auspicabile che le stime recate in RT fossero confrontabili con quelle fornite dall'ENEA, fornendo i parametri utilizzati per le quantificazioni in relazione a ciascuna misura recata dalla presente norma.

Sarebbe, altresì, opportuno, in riferimento agli effetti espliciti dalla spesa indotta disporre dei dati degli effetti già prodotti dagli interventi agevolativi in esame in modo da poter verificare il carattere prudenziale delle stime fornite.

Con riferimento all'andamento degli effetti finanziari nell'arco temporale considerato (2022-2035), così come rappresentato dalle tabelle riportate dalla RT, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le stime prodotte, al fine di meglio comprendere i valori esposti<sup>17</sup>.

Più in dettaglio, in merito alla riduzione della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 dal 110 per cento al 90 per cento, la RT ipotizza un abbattimento del 20 per cento delle spese sostenute dai condomini per l'anno 2023 rispetto ai dati 2022 in considerazione della circostanza che la riduzione dell'aliquota potrebbe indebolire l'incentivo dei contribuenti a fruire dell'agevolazione. Tale assunzione porta ad una quantificazione di un recupero sull'orizzonte periodale considerato di 4,5 miliardi di euro. La RT però non fornisce alcuna informazione a sostegno dei motivi circa l'adozione della percentuale di abbattimento nella misura del 20 per cento. Sul punto si rappresenta che la riduzione della detrazione dal 110 per cento al 90 per cento trasforma un intervento per il beneficiario sostanzialmente a costo zero in uno certamente oneroso, sia pure in misura ridotta rispetto all'entità dell'investimento. Di conseguenza, al fine di verificare la prudenzialità della percentuale di abbattimento adottata, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa le determinanti adottate per individuare tale percentuale. Tendenzialmente coloro che dovrebbero maggiormente risentire della misura sono le categorie reddituali con bassi redditi che rappresentano la platea più numerosa rispetto al totale dei destinatari. Inoltre, la riduzione della percentuale di detrazione potrebbe, tra l'altro, ridimensionare l'entità dell'investimento da effettuare in maniera che sia adeguato alle disponibilità economiche dei beneficiari.

Analogo approfondimento occorre fornire in merito all'estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione, per gli edifici unifamiliari sui quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, laddove la RT ipotizza che tale proroga interessi una quota pari al 35 per cento della spesa assunta a riferimento nella stima originaria senza però fornire ulteriori elementi di dettaglio. Andrebbero dunque

---

<sup>17</sup> A titolo esemplificativo la proroga per il 2023 del superbonus per gli edifici unifamiliari determina un recupero di gettito IRPEF a partire dal 2028 per effetto della fruizione dell'agevolazione in quattro anni anziché in dieci anni. Analogamente la riduzione della detrazione dal 110 per cento al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023 determina un maggior gettito IRPEF fino all'anno 2027 e una perdita di gettito IRPEF dall'anno 2028.

fornite ulteriori informazioni circa la determinazione nella misura del 35 per cento della quota di spesa interessata dalla proroga in esame.

Allo stesso modo andrebbero fornite maggiori delucidazioni con riferimento all'applicazione dell'aliquota al 110 per cento fino al 2025 per le spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, su immobili adibiti a strutture sanitarie. In particolare, andrebbero esplicitati gli elementi di dettaglio utilizzati dalla RT per individuare la quota inerente alle strutture sanitarie nella misura dell'1 per cento della platea dei beneficiari.

Infine, con riferimento alla previsione contenuta al comma 4 di consentire ai cessionari di poter fruire dell'agevolazione (compensazione) in dieci rate, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT circa la difficoltà a prevedere *ex-ante* gli effetti finanziari della maggiore rateizzazione, si evidenzia che appare poco prudentiale, nonché non in linea con le norme di contabilità, non prevedere una apposita norma di copertura degli oneri, ma solo l'adozione di provvedimenti *ex-post* previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* della legge n. 196 del 2009. Tra l'altro, la stessa RT afferma che la misura è suscettibile di determinare una diversa articolazione temporale degli oneri. Occorre infatti osservare che il suddetto meccanismo di correzione previsto dalla legge di contabilità, che si attiva in presenza di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, non dovrebbe dispensare dall'individuare comunque una forma di copertura idonea *ex-ante*.

La maggiore rateizzazione, in particolare, estendendo a 10 anni la possibilità di usufruire dei crediti d'imposta a fronte di una previsione a legislazione vigente che invece consentiva tempi più ristretti per l'utilizzo del beneficio, dovrebbe spiegare effetti sul gettito delle entrate tributarie differenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. In particolare, il gettito dovrebbe risentirne negativamente negli anni considerati dalla rateizzazione e non previsti a legislazione vigente.

Infine, con riferimento alla norma di copertura degli oneri di cui al comma 5, si segnala che gli oneri recati al comma 3 e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, sembra siano stati considerati nel testo due volte, ovvero una volta tra gli oneri "valutati" per l'anno 2023 (92,8 milioni di euro) e successivamente tra gli oneri "pari" a 20 milioni di euro per l'anno 2023. Sul punto anche al fine della corretta copertura finanziaria degli oneri, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

## **Articolo 10** ***(Norme in materia di procedure di affidamento di lavori)***

Il comma 1 integra l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 32 del 2019 che, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, ha sospeso, fino al 30 giugno 2023, alcune norme del Codice dei contratti pubblici. In particolare, la citata norma prevede la sospensione per i comuni non capoluogo di provincia dell'obbligo di utilizzare stazioni appaltanti qualificate, in caso di acquisti di lavori, servizi e forniture pubbliche. Nel caso di interventi per le opere del PNRR e del PNC, si prevede che i comuni non capoluogo di provincia procedano, oltre che con le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, del

decreto-legge n. 32 del 2019, anche attraverso determinati enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

La novella specifica in tale ambito che le suddette modalità per gli affidamenti di opere pubbliche del PNRR e del PNC da parte di un comune non capoluogo di provincia si applicano quando l'importo è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori ed a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

Il comma 2 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC di ricevere contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, diretti a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento regionale dei prezzi, per la realizzazione di opere pubbliche avviate entro il 31 dicembre 2022.

Destinatari di tali contributi sono le stazioni appaltanti che:

- non hanno avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del MEF, pur in possesso dei requisiti previsti;
- non risultano beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse;
- e comunque hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, non ricorrendo a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall'utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.

Il comma 3 introduce l'articolo 44-*bis* al decreto-legge n. 77 del 2021 stabilendo semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 44-*bis* dispone che per la realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-*bis* al presente decreto, prima dell'approvazione dei progetti relativi ai lavori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le finalità di cui al comma 3.

Il comma 2 dell'articolo 44-*bis* prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto stipuli, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risulti la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del proprio parere.

Il comma 3 dell'articolo 44-*bis* stabilisce che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, proceda ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.

Il comma 4 dell'articolo 44-*bis* prevede che agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 4, ai sensi delle quali, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito, la stazione appaltante convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, che è svolta in forma semplificata e nel corso della quale sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte della verifica preventiva dell'interesse archeologico e

della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

**La RT**, in merito al comma 1, afferma che l'integrazione risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello online "Capacity Italy", circa l'identificazione delle soglie in rapporto alle quali risulta applicabile l'obbligo disciplinato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. La disposizione, infatti, rinviava alle modalità di aggregazione della domanda riportate nell'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ma non esplicitava gli importi da considerare ai fini dell'osservanza dell'obbligo da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Grazie alla modifica, l'obbligo si intenderà applicabile per le procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro.

Con riferimento al comma 2 la RT si limita a sintetizzare la norma e riferendosi ad entrambi i commi analizzati afferma che gli stessi rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 3 la RT sottolinea che la norma, limitandosi a introdurre disposizioni di semplificazione per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, ha natura ordinamentale e che dalla stessa, dunque, non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, in merito al comma 3, andrebbe assicurato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, svolgano le attività previste dalla norma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sui restanti commi, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 11**

### ***(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)***

Il comma 1 aggiunge il personale dipendente di società *in house* dello Stato tra i possibili componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (preposta allo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima).

Inoltre prevede che il Ministro dell'ambiente possa nominare, anche senza procedura concorsuale, fino a trenta componenti aggregati della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità già previste. Pertanto spetta loro il compenso definito con le modalità di cui al comma 5

esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale

A tal fine sono apportate modifiche all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**La RT** afferma che nell'ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, quindi, di sicurezza energetica nazionale, la norma - apportando modifiche all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- mira a rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita ad opera del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), prevede che tra i sei componenti della Commissione tecnica VIA VAS che possono operare anche quali componenti della Commissione tecnica PNRR PNIEC, siano ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società *in house* dello Stato.

Il comma 1, lettera b), prevede il potenziamento temporaneo della Commissione PNRR PNIEC mediante l'introduzione della figura del componente aggregato, che dura in carica 3 anni (anziché 5 come i commissari ordinari) nel corso dei quali è equiparato, agli effetti giuridici ed economici, ai commissari ordinari. Il numero dei componenti aggregati non può superare le 30 unità.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri di funzionamento delle due Commissioni, compresi i compensi dei Commissari, trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale (ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei rinvii da questo operati) e sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

**Al riguardo**, posto che gli oneri di funzionamento della Commissione tecnica PNRR PNIEC trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti, si osserva che le norme in esame determinano un ampliamento del numero di componenti da 40 a 70 unità per cui andrebbe puntualmente dimostrato che le tariffe saranno in grado di coprire l'aumento dei componenti. In tal senso andrebbe fornito il compenso medio finora previsto per gli attuali membri della Commissione, unitamente con una previsione delle entrate da tariffe<sup>18</sup>. Qualora fosse necessario un incremento delle

---

<sup>18</sup> Nella RT al DL 76/2020, con riferimento alla copertura dei costi della nuova Commissione PNIEC, si indicava che in riferimento all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato adottato il "Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" del 25 ottobre 2016, n. 245, pubblicato in G.U. n.1 del 2-1-2017 ed in vigore dal 17 gennaio 2017.

A seguito dell'applicazione del regolamento sono confluite nelle entrate dello Stato: euro 5.765.710,74; nel 2017 euro 5.098.353,42 nel 2018; euro 6.635.556,17 nel 2019; euro 4.976.276,54 al 30 giugno 2020.

tariffe per coprire i maggiori costi, andrebbe inoltre valutata la possibile asimmetria temporale tra la nomina dei nuovi componenti e l'incasso delle tariffe aggiornate.

Si ricorda ancora che ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del Dlgs.152/2006 è un decreto annuale del Ministro dell'ambiente che definisce i costi di funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del decreto n.152, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente.

Con riferimento alle risorse di cui all'articolo 12 del DL 68/2022 citate dalla RT si rappresenta che si tratta di 8 milioni di euro evidentemente stanziati per far fronte alle esigenze della Commissione nella composizione a 40 membri per cui andrebbe dimostrato che vi sia una quota ancora disponibile per l'ampliamento in esame.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

#### **Articolo 12** ***(Esenzioni in materia di imposte)***

Il comma 1, per effetto della Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 della Commissione europea, reca una interpretazione dell'articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore dello spettacolo. In particolare, si stabilisce che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti relativi agli aiuti «*de minimis*».

Il comma 2, di conseguenza, stabilisce che la disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, non si applica all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.

Il comma 3 inserisce l'articolo 8-ter nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 prevedendo l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

**La RT** afferma che la disposizione di cui al comma 1 indica quale sia il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell'esenzione IMU prevista dal comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

In particolare, considerato che il Quadro temporaneo ha trovato applicazione fino al 30 giugno 2022 la norma prevede che l'esenzione relativa alla sola seconda rata IMU dell'anno 2022 sia fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 in tema di aiuti *de minimis*.

La RT evidenzia che in ordine agli effetti finanziari, pur rilevando che i limiti di fruizione dell'esenzione relativa alla seconda rata sono potenzialmente meno ampi rispetto a quelli previsti dal predetto Quadro temporaneo, a titolo prudenziale si ritiene di non ascrivere effetti di recupero del gettito. Conseguentemente, non si ascrivono effetti alla disposizione di rimessione in termini prevista dal comma 2.

In merito al comma 3 la RT non ascrive effetti all'esenzione dall'imposta di bollo in esame, in considerazione del fatto che l'intervento è analogo ad altre misure già adottate in conseguenza di specifici eventi eccezionali. In particolare, a tale tipologia di atti nelle previsioni del bilancio dello Stato non è ascritto alcun effetto di gettito in termini di imposta di bollo.

**Al riguardo**, in relazione all'individuazione del preciso quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile all'esenzione della seconda rata IMU per il 2022, atteso che la RT afferma che la fruizione dell'esenzione per la seconda rata presenta limiti meno ampi rispetto al Quadro temporaneo, si segnala che l'intervento normativo in esame potrebbe essere suscettibile di instaurare una procedura di infrazione europea se la Commissione europea ritenesse l'aiuto incompatibile con il mercato interno, disponendone il relativo recupero. Sul punto, al fine di escludere eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito all'esenzione dall'imposta di bollo di cui al comma 3, considerati i chiarimenti forniti dalla RT e atteso che nessun effetto di gettito è iscritto per tali atti connessi a specifici eventi eccezionali negli stati previsionali del bilancio dello Stato, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 13** ***(Disposizioni in materia di sport)***

La disposizione, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, stabilisce che i versamenti sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2021 (fino al 30 aprile 2022), dall'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022 (fino al 31 luglio 2022), e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022 (fino al 30 novembre 2022), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. Sono in particolare oggetto di proroga: i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**La RT** afferma che, a legislazione vigente, i versamenti in questione dovrebbero essere recuperati entro il 16 dicembre 2022, termine che con l'intervento normativo viene prorogato al 22 dicembre 2022.

La rideterminazione del termine per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi dal 16 al 22 dicembre 2022, considerando che il gettito verrebbe comunque acquisito entro l'anno, non determina impatti in termini di fabbisogno e indebitamento. Alla disposizione, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari.

**Al riguardo**, riprendendo le considerazioni formulate in occasione delle precedenti proroghe, alle quali non risultavano già associati effetti d'impatto sui saldi tendenziali del 2022, in quanto la RT alla prima proroga certificava che "le rate di versamento delle quote sospese sono comunque versate entro l'anno 2022"<sup>19</sup>, e considerando che anche la proroga in esame limita l'ulteriore differimento all'anno in corso, ferma restando l'invarianza dell'ammontare complessivo dei tributi dovuti (a suo tempo certificati dalla medesima RT in 444 milioni di euro), non ci sono osservazioni da formulare, atteso inoltre che eventuali effetti di cassa o sulla spesa per interessi non sembrano comunque riconducibili a questa ultima, limitata proroga. Peraltro anche nelle precedenti proroghe era esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi. *A latere*, si segnala che il riferimento che la RT fa - in relazione alla precedente scadenza - al 16 dicembre 2022, anziché al 30 novembre 2022, scaturisce dal fatto che era consentita la rateizzazione con versamento finale, appunto, entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si ricorda infine che non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.

#### **Articolo 14**

##### ***(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)***

Il comma 1 prevede che l'autorizzazione di spesa a favore del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sia incrementata di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di euro destinate agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 "*Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*".

**La RT** ribadisce che la disposizione incrementa di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando 800 milioni di euro agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 "*Riparto del fondo per il*

---

<sup>19</sup> XVIII legislatura, RT annessa al maxi emendamento all'A.S. 2448, pagina 257.

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale, come segue.

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
Incremento risorse destinate nell'anno 2022 alle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge n. 266/2005 (c. 1)	s	k	1.080				1.080					1.080				

**Al riguardo**, per i profili di stretta quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è limitata all'entità delle risorse stanziata dalla norma, relativamente al finanziamento concesso a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale da parte di Ferrovie Spa - tramite il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI) Spa<sup>20</sup> - compresi quelli per manutenzione straordinaria a titolo di contributo in conto impianti<sup>21</sup>, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero richiesti elementi informativi idonei a comprovare la congruità delle risorse stanziata, a fronte dei fabbisogni manutentivi previsti per la rete ferroviaria italiana da parte del Gestore RFI Spa (quest'ultimo ente comunque di diritto pubblico, sebbene in forma di Spa) e indicazioni in merito ai tempi di impegno e di spesa delle risorse.

In tal senso, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, premesso che lo stanziamento è ascrivibile alla spesa in conto capitale e che i criteri di imputazione del trasferimento sono quelli della cassa in presenza di un soggetto quale RFI Spa rientrante nel perimetro delle Pubbliche Amministrazioni a fini di contabilità nazionale<sup>22</sup>, andrebbero richieste conferme in merito agli effetti d'impatto ipotizzati, per cui il prospetto ipotizza l'integrale

<sup>20</sup> In base a quanto stabilito dal CIPE nella delibera n. 4 del 2012, il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, Rfi s.p.a., sottoscrive con il Mit (ora Mims) due distinti atti contrattuali: Contratto di programma - parte Investimenti (CdP-I), finalizzato a regolare la programmazione sostenibile e le relative modalità di finanziamento degli investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, ottemperando alle innovazioni introdotte dalle disposizioni normative ed in coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione economico-finanziaria nazionale e comunitaria; Contratto di programma - parte Servizi (CdP-S), finalizzato a disciplinare in maniera unitaria il finanziamento delle attività di manutenzione della rete (ordinaria e straordinaria) e delle attività di Safety, Security e navigazione ferroviaria. Con riferimento allo stato di attuazione del Pnrr la Corte dei conti ha segnalato che l'ammontare delle risorse destinate al Gruppo Ferrovie a valere sul Pnrr e sul Piano nazionale per gli investimenti complementari è pari a euro 24,87 miliardi, di cui l'assegnazione specificamente prevista a RFI Spa costituisce la massima parte, pari a 23,4 miliardi di euro. Cfr. Corte dei Conti, Sezione Enti, Determinazione 19 luglio 2022, n. 95, *Relazione sulla Gestione di Ferrovie dello Stato Spa al 2020*, pagine 2-8 e 43.

<sup>21</sup> Il capitolo interessato dovrebbe essere il 7122 dello stato di previsione del ministero dell'economia, piani gestionali nn.1 e 5.

<sup>22</sup> Va evidenziato che Ferrovie Spa non è PA a fini di contabilità nazionale, mentre lo è RFI Spa (sua controllata) quale ente di diritto pubblico rientrante nel sottosettore "Enti produttori di servizi economici".

pagamento delle somme nell'esercizio 2022, con relativo impatto anche in termini di competenza economica.

Sul punto, va segnalato che RFI Spa è da considerarsi a pieno titolo soggetto tenuto alle procedure di evidenza pubblica<sup>23</sup>. Circostanza, quest'ultima, che di norma si riflette sui tempi di impegno e pagamento delle spese relative alla aggiudicazione ed esecuzione di lavori e sulla connessa distribuzione degli effetti d'impatto sui Saldi di cassa delle spese erogate dalle Amministrazioni pubbliche.

Alternativamente, andrebbe chiarito se l'autorizzazione di spesa in esame a RFI Spa sia considerata di per sé solo una partita finanziaria in relazione al trasferimento dal bilancio dello Stato, incidendo, per l'intera provvista, sul solo fabbisogno del settore statale per il 2022 dal lato della sua formazione, in relazione al momento dell'uscita delle risorse dal circuito della liquidità erariale<sup>24</sup>. Ciò detto, fermo restando che gli effetti d'impatto in termini di Indebitamento netto, verranno a prodursi in relazione ai tempi delle procedure di formazione ed esecuzione della spesa a cui provvederà il Gestore della Rete (RFI Spa) in relazione al cronoprogramma dei S.A.L per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Il comma 2 autorizza la spesa di 45 milioni di euro per il 2022 per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

**La RT** conferma che la disposizione in esame, al fine di accelerare per l'anno 2022 il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), autorizza la spesa di euro 45 milioni.

---

<sup>23</sup> Sotto il profilo oggettivo, secondo giurisprudenza maggioritaria, RFI Spa riveste la natura di organismo di diritto pubblico. Essa è una società per azioni, posseduta al 100% da Ferrovie dello Stato, cui è però affidato il ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria (linee, stazioni, impianti). La configurabilità della natura di organismo di diritto pubblico va valutata alla stregua dell'art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163/2006, che richiede, ai fini del riconoscimento di tale qualifica, il possesso cumulativo di tre requisiti: i. personalità giuridica; ii. essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; iii. dominanza pubblica, ovvero, alternativamente, attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, gestione sottoposta al controllo di tali soggetti, organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti. RFI è preposta all'attività di manutenzione, potenziamento tecnologico e infrastrutturale della rete ferroviaria nazionale e a promozione dell'integrazione dell'infrastruttura italiana nella rete ferroviaria Europea. Ne segue la sua assoggettabilità alle norme dell'evidenza pubblica, non solo per gli appalti aggiudicati per scopi connessi alla gestione della rete ferroviaria, ma anche per l'espletamento degli appalti che non abbiano alcun rapporto con il compito del soddisfacimento degli interessi generali cui la società in parola è preposta (Corte di Giustizia, 15 gennaio 1998, in causa C-44/96, Mannesmann). Il principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza nazionale di legittimità secondo cui "le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a seguire le regole comunitarie o quelle dei procedimenti ad evidenza pubblica pure per quegli affidamenti che non siano strumentali alla gestione di un pubblico interesse" (Corte di Cassazione Cass. S.U. sentenza 7 ottobre 2008 n. 24722).

<sup>24</sup> In relazione all'impatto del pagamento dal bilancio sui flussi di Tesoreria del medesimo anno. Ad ogni buon conto, va segnalato che Trenitalia-Ferrovie dello Stato Spa, che recepisce il finanziamento in esame, risulta ad oggi ancora titolare di un conto ordinario di tesoreria. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. Conto riassuntivo tesoro al settembre 2022, Tavola L, pagina 34.

Conseguentemente, nel medesimo anno, il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla Difesa nazionale di cui agli articoli 536 e ss del codice dell'ordinamento militare (c. 2)	s k	45				45				45			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è limitata all'entità delle risorse stanziare, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito alla congruità delle risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti a completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla Difesa nazionale di cui agli articoli 536 e ss del codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), andrebbero richieste specifiche indicazioni circa i fabbisogni relativi ad ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale.

Inoltre, venendo anche allo scrutinio dei profili d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, posto che il prospetto classifica la dotazione aggiuntiva di spesa come componente di spesa per investimenti, andrebbero richieste conferme in merito alla simmetria di effetti d'impatto ipotizzati sui saldi, atteso che tale tipologia di stanziamenti prefigura di norma l'espletamento di specifiche procedure di evidenza pubblica da parte delle Amministrazioni che si riflette nell'articolazione degli effetti d'impatto in termini di cassa che si prospettano articolati in più annualità.

Il comma 3 incrementa in primo luogo per il 2022, nella misura di 85,8 milioni di euro, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Detto incremento è destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente (trattamenti definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca). In secondo luogo, la disposizione reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto).

**La RT** evidenzia che la disposizione aggiunge all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, un comma 606-bis. Quest'ultimo prevede che il fondo di cui al comma 606, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n.234 sia incremento di 85,8 milioni di euro per il 2022 per il personale docente.

Il predetto Fondo, relativo al miglioramento dell'offerta formativa, costituito ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, era già stato precedentemente incrementato nella legge di bilancio citata di 89,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il trattamento accessorio del personale docente.

Al contempo, la disposizione autorizza la spesa di 14,2 milioni di euro per incrementare, per le medesime finalità di incremento del salario accessorio, il compenso individuale accessorio del personale ATA a titolo di *una tantum*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Incremento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente, di cui all'articolo 1, comma 606 della legge n. 234/2021 (c. 3)	s c	85,8				85,8				85,8			
Incremento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente, di cui all'articolo 1, comma 606 della legge n. 234/2021- effetti riflessi (c. 3)	e t/c					41,6				41,6			
Incremento autorizzazione di spesa da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA (c. 3)	s c	14,2				14,2				14,2			
Incremento autorizzazione di spesa da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA- effetti riflessi (c. 3)	e t/c					6,9				6,9			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che le autorizzazioni di spesa in questione si predispongono quali tetto massimo di spesa, destinati al comparto del personale della Scuola, e, in particolare, l'una volta, all'integrazione delle risorse già previste dalla normativa vigente per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa del personale docente e, l'altra, recante un'autorizzazione di spesa *ad hoc* da destinare al compenso individuale accessorio *una tantum* destinato al del personale ATA, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione del grado di congruità delle risorse stanziare, andrebbero richieste maggiori informazioni in ordine ai fabbisogni cui le risorse sono destinate, attraverso l'acquisizione di dati ed elementi relativi ai progetti didattici che si intende finanziare e alle platee dei beneficiari da considerarsi ai fini del riconoscimento del compenso *una tantum*.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle

aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010, del dipartimento della R.G.S.<sup>25</sup>

Il comma 4 evidenzia che agli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

**Al riguardo**, ritenuto il mero valore contabile della disposizione, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 15** ***(Disposizioni finanziarie)***

L'articolo autorizza la spesa di 1.558.473 euro per il 2022 al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con agenzie di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

In particolare, il comma 1 prevede che al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 3, dell'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (*Nuove norme sulla cittadinanza*) in cui è stabilito che il gettito derivante dal contributo previsto per le dichiarazioni concernenti il rilascio il riacquisto della cittadinanza (comma 2 del medesimo articolo) è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno e destinato, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

**La RT** evidenzia che la disposizione intende consentire il rimborso all'Agenzia di somministrazione di lavoro interinale con contratto a termine, aggiudicataria della procedura di gara per un massimo di n. 800 prestatori di lavoratori a tempo determinato, di cui all'art. 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, delle somme

---

<sup>25</sup> Paragrafo 5.

corrispondenti agli arretrati stipendiali determinati dagli incrementi degli importi mensili lordi e per la tredicesima mensilità, già erogati dalla predetta Agenzia da essa già erogati ai prestatori di lavoro assunti, in conseguenza della sottoscrizione del nuovo C.C.N.L.-funzioni centrali - relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto il 9 maggio 2022, applicabile anche ai predetti lavoratori il cui impiego in servizio è stato prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, fino al 31 dicembre 2022.

In ragione di tale esigenza, il citato comma 2 autorizza la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

Per la quantificazione degli oneri aggiuntivi previsti dalla disposizione -da corrispondere alla società aggiudicataria- sono assunti i seguenti parametri di riferimento previsti dal contratto Rep. 64 del 16 febbraio 2021, stipulato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno in applicazione dell'Accordo Quadro Rep. 61, sottoscritto il 30 dicembre 2020 sulla base del C.C.N.L. periodo 2016-2018, tra la stazione appaltante e la società aggiudicatrice, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato:

- n. 156 ore ordinarie lavorabili mensili pro-capite.
- € 20,27 tariffa oraria ordinaria applicata derivante dal costo totale orario di € 18,85 per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed € 1,42 per la Fee agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla Fee.
- € 1,18 per IRAP 8,50% sulle retribuzioni lorde dipendente;
- n. 729 unità di lavoratori presenti effettivamente nel mese di giugno 2021 come risulta dai tabulati degli attivi rendicontati dalla Società e attestati dalle Prefetture – UTG., periodo ultimo per l'immissione in servizio dei prestatori di lavoro a termine.

Per effetto dell'entrata in vigore del C.C.N.L. del 9 maggio 2022, la nuova tariffa oraria ordinaria applicata è pari ad € 21,69, derivante dal costo totale orario di € 20,17 per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed € 1,52 per la Fee di agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla Fee.

Pertanto, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo C.C.N.L., si è determinato un incremento orario ordinario a regime pari ad € 1,32 (€ 20,17 - € 18,85), al netto della Fee d'agenzia, IVA e IRAP a carico dello Stato.

Ne consegue la necessità di integrare la dotazione finanziaria del pertinente capitolo di spesa 2260, onde provvedere al rimborso delle somme dovute alla Società aggiudicataria per l'incremento retributivo da essa già corrisposto, nel mese di giugno 2022, ai prestatori di lavoro a tempo determinato in argomento.

Il periodo computato per la determinazione delle risorse necessarie ad assicurare la cennata integrazione di dotazione finanziaria è pari a 9 mesi. Infatti, dal complessivo

periodo di prestazione lavorativa al quale è applicabile l'incremento retributivo, pari a 15 mesi (marzo 2021-maggio 2022), va sottratto un periodo di 6 mesi (ottobre 2021-marzo 2022), per il quale l'onere relativo a tale incremento retributivo è stato posto a carico del fondo europeo FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

Si riporta la tabella analitica della determinazione del calcolo degli arretrati da corrispondere alla Società di lavoro interinale aggiudicataria.

FONDI STATALI - Quote arretrati come da CCNL del 9 maggio 2022						
	Unità lavorative T.D. giugno 2021	Ore mensili medie lavorate cad.	Periodo da integrare in mesi	INCREMENTO orario lordo con oneri Stato	TOT. COSTO DEL LAVORO	TOTALE Fee Agenzia 7,55% sul tot. Costo del lavoro
<b>COSTO MEDIO LAVORATORI INTERINALI giugno 2022</b>	729	156	9	1,32	<b>1.351.041,12</b>	<b>102.003,60</b>
<b>Ripartizione dei costi retribuzioni T.D.</b>						
Costo medio lordo lavoratori (Base IRAP)	976.326,87					
Oneri Stato 38,38%	374.714,25					
<b>TOTALE</b>	<b>1.351.041,12</b>					
IRAP 8,50 %	82.987,78					

Pertanto, la somma necessaria è pari ad € 1.558.473,00, come rappresentato nel seguente prospetto riepilogativo dei costi:

TOTALE COSTO LAVORO	1.351.041,12
IRAP 8,50% sulla retribuzione lordo dipendente (E.976.326,87)	82.987,78
<b>TOTALE COSTO LAVORO</b>	<b>1.434.028,90</b>
Costo Agenzia - Fee 7,55%	102.003,60
IVA 22% su costo agenzia	22.440,79
<b>TOTALE SPESA PER ARRETRATI</b>	<b>1.558.473,30</b>

Sul comma 2 ribadisce che la disposizione individua la copertura finanziaria per l'esercizio 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui al capitolo 2390 (*Fondo da ripartire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo*), Piano gestionale 2 (*Somme destinate alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza*).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti, in conto maggiori/minori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Adeguamento contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'art. 103, comma 23 del D.L. 34/2020 per procedure emersione rapporti di lavoro irregolare (c. 1)	s c	1,6				1,6				1,6			
Utilizzo risorse per oneri attività istruttorie procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza di cui all'art. 9-bis, comma 3, della legge n. 91/1992 (c. 2)	s c	-1,6				-1,6				-1,6			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale esposizione dei dati e parametri retributivi e delle aliquote considerati dalla RT, ai fini della quantificazione dell'onere relativo all'adeguamento della dotazione finanziaria del pertinente capitolo di spesa 2260 dello stato di previsione del ministero dell'Interno per il 2022, onde provvedere al rimborso delle somme dovute alla Società aggiudicataria per l'incremento retributivo da essa già corrisposto ai prestatori di lavoro a tempo determinato, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura, verificata la disponibilità a valere del capitolo richiamato in RT<sup>26</sup>, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni eventualmente già programmati per il 2022 per le finalità previste dalla normativa vigente.

Quanto infine, all'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Il comma 3 stabilisce che per le finalità di rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

**La RT** conferma che la norma autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Si prevede che le risorse di cui al presente comma siano trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e che venga corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

<sup>26</sup> Alla data del 17 novembre scorso il p.g.2 del capitolo richiamato dalla norma, recava una disponibilità di competenza di 5,9 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione dello stato di previsione del ministero dell'Interno aggiornata al 17 novembre 2022, sul sito del Dipartimento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui all'art. 1, del D.L. 115/2022-riduzione onere posto a carico della Cassa per i servizi energetici e ambientali (c. 3)	e t					-410				-410			
Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute di cui all'art. 1, del D.L. 115/2022-trasferimento risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c. 3)	s c	410											

**Al riguardo**, si osserva che la norma autorizza una spesa che va ad aggiungersi a quella già stanziata in 2.420 milioni di euro dal DL 115/2022 formulata come limite massimo di spesa. Tale spesa era finalizzata a prevedere per il quarto trimestre 2022 i bonus sociali per i clienti di energia elettrica e gas entro la soglia ISEE di 12.000 euro o in gravi condizioni di salute, rimettendo ad una delibera di ARERA la relativa attuazione.

Posto che era apposto un limite di spesa, andrebbero chiarite le ragioni dello stanziamento ulteriore e per i profili di quantificazione, rinviando alle considerazioni formulate a suo tempo<sup>27</sup>, andrebbero forniti tutti gli elementi utili che hanno portato a ritenere non sufficienti le risorse già stanziate. In sede di esame del DL 115/2022 l'unico elemento fornito dalla RT a sostegno della quantificazione era l'ipotesi per l'elettricità di un PUN di riferimento di 350 euro/MWh. A tale proposito, non sembra che i dati provvisori dell'ultimo trimestre mostrino un superamento di tale previsione di prezzo<sup>28</sup>.

Al fine di consentire una valutazione dell'adeguatezza delle risorse aggiuntive conferite con la norma in esame e di consentire la verifica della quantificazione, si ribadisce la necessità di acquisire ulteriori informazioni in merito all'impatto registrato ad oggi dalla misura per il trimestre in corso relativamente alla spesa degli utenti aventi diritto, ai prezzi e ai consumi distintamente per l'energia elettrica ed il gas.

Per quanto attiene ai profili inerenti la riduzione dell'onere che è già posto a carico della Cassa per i servizi energetici e ambientali (410 milioni di euro), non ci sono osservazioni.

<sup>27</sup> Nota di Lettura n. 329, pagine 1-2.

<sup>28</sup> Il PUN medio di ottobre 2022 è stato di 211,5€. Mentre nel mese di novembre ancora in corso si attesta in media su 203,47 € (dati al 24/11/2022). Cfr. [dati Gestore del mercato elettrico \(GME\)](#).

Del pari, circa lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinate all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Si prevede che una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, sia accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti, in conto maggiori spese correnti, come segue:

*(milioni di euro)*

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Fondo da destinare all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica (c. 4)	s c		4.127,7	453,1	324,5	0,0	4.127,7	453,1	324,5	0,0	4.127,7	453,1	324,5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero chiarite le modalità di determinazione dell'accantonamento temporaneo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023. In particolare esso sembrerebbe collegato ad una previsione negativa rispetto alle vendite di gas da parte del GSE che non consentirebbero di realizzare l'entrata di 4.000 milioni di euro prevista dalla norma del DL 50/2022.

Il comma 5 reca la parziale copertura del provvedimento, stabilendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda:

- alla lettera a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

Allegato n. 3	
(Articolo 15, comma 5, lettera a)	
<i>Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa</i>	
<i>Stato di previsione</i>	<b>2022</b>
MISSIONE/programma	
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
<b>1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)</b>	<b>200</b>
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	200
<b>3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>	<b>50</b>
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	50
<b>15. Politiche previdenziali (25)</b>	<b>70</b>
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	70
<b>23. Fondi da ripartire (33)</b>	<b>400</b>
23.1 Fondi da assegnare (1)	200
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	200
<i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>	
<b>1. Politiche per il lavoro (26)</b>	<b>650</b>
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	650
<i>Ministero della giustizia</i>	
<b>1. Giustizia (6)</b>	<b>45</b>
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	45
<i>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>	
<b>1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>	<b>10</b>
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	10
<i>Ministero dell'interno</i>	
<b>2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)</b>	<b>52</b>
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	40
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	12
<i>Ministero della salute</i>	
<b>1. Tutela della salute (20)</b>	<b>50</b>
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)	50
<b>TOTALE</b>	<b>1.527</b>

**La RT** si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti, in conto minori spese correnti ed in conto capitale, come segue:

*(milioni di euro)*

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri (c. 5, lett. a))	s c	-1.487,0				-1.170,4				-1.170,4			
Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri (c. 5, lett. a))	s k	-40,0				-40,0				-40,0			

**Al riguardo**, per i profili di copertura, si ribadiscono osservazioni formulate in occasione dell'esame dell'A.S. 311 di conversione del decreto legge cd. "Aiuti -ter"<sup>29</sup>.

In particolare, con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera b), si evidenzia preliminarmente che la legge di contabilità prevede, tra le altre modalità di copertura, che nuovi o maggiori oneri possano trovare copertura anche a valere della riduzione di autorizzazioni di spesa già previste dalla normativa vigente.

In proposito, è evidente che il mero richiamo alle missioni e ai programmi di spesa, oltre che agli stati di previsione, non costituisce di per sé una modalità conforme alle indicazioni metodologiche fornite dalla legge di contabilità, atteso che alcuna indicazione è fornita dalla RT in merito ai capitoli che saranno effettivamente interessati dalle riduzioni ai fini in esame.

Sul piano metodologico, va innanzitutto evidenziato che il raccordo tra autorizzazioni legislative di spesa e dotazioni di stanziamento previste in bilancio è assicurato unicamente dal monitoraggio dei capitoli di spesa interessati dalle riduzioni di spesa, potendo solo in tal modo fornirsi analitiche indicazioni sia in ordine ai fattori legislativi sottesi agli stanziamenti previsti in bilancio ai sensi dell'articolo 21, comma 5 - lettere a)-c), della legge di contabilità, che alla natura economica di parte corrente o in conto capitale delle medesime dotazioni. Come noto, il capitolo costituisce l'unità di raccordo tra apposizioni di bilancio e autorizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, andrebbero pertanto acquisiti elementi di chiarificazione circa la riduzione, in particolare, del programma di spesa "4. *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)*" nell'ambito della missione "1. *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)*" e dei programmi "23.1

<sup>29</sup> Nota di Lettura n. 1, pagina 104.

*Fondi da assegnare (1)" e "23.2 Fondi di riserva e speciali (2)" nell'ambito della Missione "Fondi da ripartire", oltre che in relazione al programma "1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)" nell'ambito della Missione "1. Politiche per il lavoro (26)", per cui la RT non fornisce gli elementi informativi che sarebbero invece necessari al fine di consentire al Parlamento una piena consapevolezza delle spese che vengono ridotte.*

In tale direzione, per quanto riguarda il programma "*Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte*" si ribadisce che la quasi totalità dello stanziamento è associato ad oneri inderogabili e che le somme classificate nel bilancio per fabbisogno e fattori legislativi non sono sufficienti per assorbire la riduzione (ammontano a circa 104 milioni) che quindi impatterebbe necessariamente sugli oneri inderogabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, normalmente associati a capitoli di spesa giuridicamente "obbligatoria" che non possono costituire legittima modalità di copertura, essendo le loro dotazioni all'occorrenza integrabili mediante il ricorso agli strumenti di flessibilità previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

In tale contesto, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di elementi informativi in merito ai criteri e ai dati circa i fabbisogni di spesa previsti inizialmente in sede di formazione del bilancio dello Stato per il 2022 (che, in linea di principio, avrebbero dovuto corrispondere alle spese attese a legislazione vigente) nonché circa gli andamenti intervenuti in fase di gestione del bilancio medesimo che avrebbero consentito di individuare una considerevole disponibilità a valere degli stanziamenti richiamati.

Quanto infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla avendo da riferire in merito alle riduzioni di spesa corrente disposte per il 2022, andrebbero chiariti i criteri considerati nella stima degli effetti d'impatto sul Saldo di competenza finanziaria ed in termini di Fabbisogno di cassa del settore statale per quanto concerne le riduzioni di stanziamenti ascrivibili a dotazioni classificate in conto capitale.

- alla lettera b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
- alla lettera c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
- alla lettera d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- alla lettera e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;
- alla lettera f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

**La RT** ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, pur considerando la norma, non ascrive effetti.

**Al riguardo**, nulla da osservare

- alla lettera g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Utilizzo autorizzazione Indebitamento Relazione al Parlamento novembre 2022	s c	9.100,0				9.100,0				9.100,0			

**Al riguardo**, per i profili di copertura, va debitamente evidenziato che le esigenze finanziarie del decreto in esame hanno imposto l'autorizzazione da parte del Parlamento al maggiore indebitamento netto, quale differenza tra l'andamento tendenziale (5,1 per cento) e quello programmatico (confermato al 5,6 per cento) per il 2022, come da Relazione presentata in Parlamento nell'ambito della risoluzione approvativa della NADEF 2022 (Annesso) il 5 novembre scorso, che si sconterà completamente sull'importo aggiuntivo delle emissioni del debito già richiesto nella Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243/2012 in data 9 settembre 2022<sup>30</sup>.

Sul punto, si osserva che soltanto il prospetto riepilogativo esplicita l'ammontare di risorse utilizzate mentre invece dovrebbe essere anche la norma a indicare espressamente che 9.100 milioni di euro sono reperiti mediante ricorso all'indebitamento.

<sup>30</sup> Doc. LVII, n. 1-bis n.1 e XVIII Legislatura, Doc- LVII, n. 1-bis, n. 6.

Il comma 6 prevede che l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

Allegato 4  
(articolo 15, comma 6)  
"Allegato 1  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	251.000	184.748	119.970
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	528.347	494.848	438.645
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	328.000	249.748	177.170
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	605.372	559.848	495.845
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

**La RT** ribadisce che la disposizione prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, con l'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, rilevando che i livelli massimi dei saldi, come modificati per il 2022, in termini di competenza e di cassa, sono stati incrementati di un importo corrispondente al limite massimo dell'incremento del saldo netto da finanziare autorizzato dalle Camere, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 modifica l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e in particolare:

- alla lettera a) rende strutturale a decorrere dal 2023 la misura di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, adottata in via sperimentale per gli anni 2019-2022, che prevede la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate pluriennali, assegnate quindi ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;

- alla lettera b): abroga a decorrere dal 2023 le lettere b) e c), comma 1, articolo 4-quater, del decreto-legge sopra citato. Si pone fine alla sperimentazione di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relative rispettivamente al prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri o di stanziamento e all'estensione dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali;
- alla lettera c) dispone che a partire dall'esercizio finanziario 2023, e quindi a partire dalle attività connesse alla predisposizione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, la facoltà di reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente (di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196), si applica una sola volta per le medesime risorse.

**La RT** afferma che la disposizione prevede:

- lettera a): rende strutturale a decorrere dal 2023 la misura di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, adottata in via sperimentale per gli anni 2019-2022, che prevede la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate pluriennali, assegnate quindi ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione. Tale misura permette, quindi, una più efficace programmazione delle risorse iscritte in spesa nell'ultima parte dell'anno.
- lettera b): abroga a decorrere dal 2023 le lettere b) e c), comma 1, articolo 4-quater, del decreto-legge sopra citato. Si pone fine alla sperimentazione di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relative rispettivamente al prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri o di stanziamento e all'estensione dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. Evidenzia che con la suddetta abrogazione, la norma giuridica cessa di avere effetti *ex nunc* (non retroattiva), e cioè dal momento in cui entra in vigore la nuova legge che la prevede, in mancanza di diversa disposizione che ne retroagisca gli effetti. Pertanto, la norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, continuando a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione.
- lettera c): dispone che a partire dall'esercizio finanziario 2023, e quindi a partire dalle attività connesse alla predisposizione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applica una sola volta per le medesime risorse, escludendo quindi a partire dal consuntivo 2022 che le risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione con la legge di bilancio 2023-2025 possano essere nuovamente oggetto di cancellazione in sede di

consuntivo 2023 per la successiva reiscrizione in bilancio in modo da evitare un rinvio *sine die* delle medesime risorse.

Conclude assicurando che le disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Il comma 8 stabilisce che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**La RT** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si ribadisce che andrebbe confermato che la prevista autorizzazione in favore del ministero dell'economia e delle finanze a disporre anticipazioni di tesoreria in favore delle Amministrazioni interessate dalle disposizioni di spesa contenute nel decreto in esame risulti compatibile con il Fabbisogno di cassa del settore statale da ritenersi scontato ai sensi della normativa vigente per il 2022<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Nota di Lettura n. 1, pagina 114.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2022 [Nota di lettura n. 333](#)  
Pericoli derivanti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti (**Atto del Governo n. 412**)
- Nov 2022 [Documentazione di finanza pubblica n. 2](#)  
Andamenti recenti di finanza pubblica
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 3](#)  
Quantificazione e copertura delle leggi di spesa
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 5](#)  
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (**Doc. LVII, n. 01-bis**)
- “ [Nota di lettura n. 1](#)  
**A.S. 311:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- “ [Nota di lettura n. 2](#)  
**A.S. 274:** "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali"
- " [Nota breve n. 1](#)  
Le previsioni economiche di autunno 2022 della Commissione europea
- “ [Nota di lettura n. 3](#)  
**A.S. 299:** "Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA"
- “ [Nota di lettura n. 6](#)  
Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (**Atto del Governo n. 6**)
- " [Nota di lettura n. 4](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (**Atto del Governo 1**)
- " [Nota di lettura n. 5](#)  
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (**Atto del Governo n. 3**)
- " [Nota di lettura n. 7](#)  
Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (**Atto del Governo n. 4**)